



Wortprotokoll

der 31. Sitzung vom 1. Juni 1966

Resoconto integrale

della seduta n. 31 del 1 giugno 1966

V. Legislatur
V legislatura
1964 - 1968

CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO

LANDTAG BOZEN

V. Legislatura
V. Gesetzgebungsperiode

SEDUTA 31^a SITZUNG

1-6-1966

INDICE - INHALTSANGABE

Conto consuntivo del Consiglio provinciale di Bolzano per l'esercizio finanziario 1965	pag. 3	Abschlußrechnung des Landtages Bozen für das Rechnungsjahr 1965	Seite 3
Disegno di legge provinciale N. 33/66: "Modificazioni al vigente ordinamento del Laboratorio d'igiene e profilassi,"	pag. 5	Landesgesetzentwurf Nr. 33/66: „Änderungen der geltenden Betriebs- und Personalordnung des Landeslaboratoriums für Hygiene und Prophylaxe“	Seite 5
Disegno di legge provinciale N. 32/66: "Modifiche al vigente ordinamento del personale,"	pag. 9	Landesgesetzentwurf Nr. 32/66: „Änderungen der geltenden Personalordnung“	Seite 9
Interrogazioni ed interpellanze	pag. 26	Anfragen und Interpellationen	Seite 26

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE :

Dr. Ing. Alois Pupp

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN :

Ore 9.45 Uhr.

PRÄSIDENT : Die Sitzung ist eröffnet. — La seduta è aperta.

BERNHART (Sekretär - S.V.P.) : (Namensaufruf — Appello nominale).

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.) : (Lettura del processo verbale — Verlesung des Sitzungsprotokolls).

PRESIDENTE : Chi chiede la parola sul processo verbale? Nessuno. Il processo verbale è approvato.

Mitteilungen an den Landtag :

Herr L. Abg. Agostini hat seine in der letzten Sitzung als verfallen erklärte Anfrage über die Arbeitsvergebung zum Bau des Krankenhauses in Brixen wieder eingebracht.

Dr. Jenny hat eine Anfrage über die Übertragung ins Eigentum der Rücksiedler- und Landesangestelltenwohnungen eingebracht.

Eine zweite Anfrage des L. Abg. Dr. Jenny befaßt sich mit der Frage, ob die Schritte in Rom und Wien zur Verhinderung der Einreise des ehemaligen Außenministers Kreisky mit Wissen der Südtiroler Landesregierung erfolgt sind.

CONSIGLIERE : Governo monocolore.

PRESIDENTE : C'è l'agricoltura presente.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.) : Ma i consiglieri dove sono? Poi dicono della Giunta!

PRESIDENTE : Sì, sì. Vedremo quando si passerà alla votazione.

Punkt 4) der Tagesordnung : „Abschlußrechnung des Landtages Bozen für das Rechnungsjahr 1965“

Punto 4) all'ordine del giorno : „Conto consuntivo del Consiglio provinciale di Bolzano per l'esercizio finanziario 1965,„

VORLAGEBERICHT

zur Abschlußrechnung des Landtages Bozen für das Jahr 1965

Bei der Verwaltung der dem Landtag für seine Tätigkeit zur Verfügung gestellten Beträge ergaben sich am Ende des Rechnungsjahres 1965 folgende Endergebnisse :

1. Kassakonto :	
Kassafonds am 1. 1. 1965	1.784.985 Lire
Eingänge aus Kompetenzkapiteln	36.314.882 „
Summe der Aktiva	38.099.867 Lire
Zahlungen für Rückstände	507.545 Lire
für Kompetenzkapitel	34.074.752 „
	<u>34.582.297 Lire</u>
Kassafonds am 31. 12. 1965	3.517.570 Lire
2. Verwaltungskonto :	
Übertrag der aktiven Rückstände	— Lire
Übertrag der passiven Rückstände	746.850 „
	<u>746.850 Lire</u>
Verwaltungsüberschuß	<u>2.770.720 Lire</u>

Zur Bildung des Überschusses trugen bei :

die Mehreinnahmen für insgesamt	1.614.882 Lire
die Einsparungen bei den Ausgaben verschiedener Kompetenzkapitel	1.155.838 „
Gesamtbetrag des Haushaltsüberschusses	2.770.720 Lire
In den Haushalt 1966 übertragener Überschuß	500.000 „
Verfügbarer Haushaltsüberschuß	<u>2.270.720 Lire</u>

In den beigelegten Aufstellungen werden die buchungsmäßigen Bewegungen für die einzelnen Kapitel angegeben, welche den Beweis für die oben angeführten Endergebnisse liefern.“

RELAZIONE

al Conto Consuntivo per l'esercizio 1965 del Consiglio provinciale di Bolzano

“La gestione dei fondi, posti a disposizione della attività del Consiglio provinciale, presenta alla fine dell'esercizio 1965, le seguenti risultanze finali :

1) Conto di cassa:	
fondo cassa al 1. 1. 1965	L. 1.784.985
Riscossioni in c/competenza	„ 36.314.882
totale attivo	L. 38.099.867
Pagamenti:	
in c/residui L. 507.545	
in c/competenza „ 34.074.752	
	<u>L. 34.582.297</u>
fondo di cassa al 31. 12. 1965	L. 3.517.570
2) Conto di amministrazione:	
Riporto residui attivi L. —	
Riporto residui passivi „ 746.850	L. 746.850
avanzo di amministrazione	<u>L. 2.770.720</u>

Hanno concorso alla formazione dell'avanzo suddetto:

le maggiori entrate per complessive	L. 1.614.882
le economie sui vari capitoli di spesa di competenza	„ 1.155.838
totale avanzo come sopra	L. 2.770.720
Avanzo già applicato al bilancio 1966	„ 500.000
Resta un avanzo disponibile di	<u>L. 2.270.720</u>

I prospetti che si allegano indicano voce per voce i movimenti contabili che dimostrano le risultanze finali sopraindicate „

“IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il rendiconto finanziario del Consiglio provinciale relativo all'anno 1965 presentato dall'Ufficio di Presidenza assieme alla deliberazione di approvazione N. 4/66 di data 13 aprile 1966;

Preso atto della regolarità della gestione, svolta in conformità del Regolamento interno di amministrazione e di contabilità approvato dal Consiglio provinciale in data 15 marzo 1961;

Visto il conto sommario di cassa presentato dal Tesoriere — Cassa di Risparmio della Provincia di

Bolzano — che concorda con le risultanze di cassa esposte nel rendiconto;

delibera:

1) di approvare il rendiconto del Consiglio provinciale per l'esercizio 1965 nei seguenti risultati finali:

Riscossioni — fondo di cassa al
1. 1. 1965 L. 1.784.985

in conto competenza „ 36.314.882

L. 38.099.867

Pagamenti —

in conto residui L. 507.545

in conto competenza „ 34.074.752

L. 34.582.297

fondo cassa al 31. 12. 1965 L. 3.517.570

Somme rimaste da riscuotere L. —

Somme rimaste da pagare o residui passivi „ 746.850

L. 746.850

avanzo di amministrazione L. 2.770.720

avanzo applicato al bilancio 1966 „ 500.000

avanzo disponibile L. 2.270.720

2) di autorizzare l'Ufficio di Presidenza ad impiegare l'avanzo disponibile di L. 2.270.720 a favore degli stanziamenti che nel corso dell'esercizio finanziario 1966 si dimostrano insufficienti „

Wer wünscht zu diesem Genehmigungsbeschluf das Wort? — Chi chiede la parola sulla delibera di approvazione? Nessuno. — Niemand.

Ich lasse darüber abstimmen. — Metto in votazione la delibera. — Wer ist für die Genehmigung dieser Abschlußrechnung? — Chi è d'accordo con il conto consuntivo? — Einstimmig angenommen. — Approvato all'unanimità.

Wir gehen zum nächsten Punkt der Tagesordnung über: „Landesgesetzentwurf Nr. 33/66: „Änderungen der geltenden Betriebs- und Personalordnung des Landeslaboratoriums für Hygiene und Prophylaxe.“

Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno: „Disegno di legge provinciale n. 33/66: „Modificazioni al vigente ordinamento del Laboratorio di igiene e profilassi,„

La parola alla Giunta.

MENAPACE: (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): „L'ordinamento del Laboratorio di igiene e profilassi, approvato, con L.P. 14 agosto 1963 n. 11 (B. Uff. 24. 9. 1963 n. 39), per quanto abbia recato profonde innovazioni rispetto all'assetto precedente, ha retto molto bene, nel complesso, alla prova dell'applicazione pratica, e può considerarsi un insieme di norme che contribuisce validamente al buon funzionamento dei servizi sanitari della Provincia.

Le singole modificazioni ora proposte costituiscono un obbligo (come l'estensione al personale di laboratorio delle norme di carattere generale recentemente promulgate per il personale amministrativo della Provincia), ovvero un perfezionamento di procedimenti amministrativi connessi con i servizi tecnici del Laboratorio.

La modificazione più significativa è quella suggerita dalle necessità di risolvere il problema della vacanza nell'assistenzato medico-micrografico. In conformità alla legge statale vigente, l'attuale Regolamento del Laboratorio prevede la laurea in medicina per l'unico posto di assistente medico micrografico (art. 27/a).

Ma avviene che questo titolo praticamente impedisce che il posto sia occupato, poiché nessun laureato in medicina, con così alta specializzazione, è disposto ad occuparlo, dato il grado e il compenso relativamente modesto attribuito agli Assistenti.

La Giunta provinciale, per uscire dal punto morto, che minaccia il rendimento del Laboratorio in un momento in cui il lavoro è crescente, propone una modifica prevedendo un secondo posto di assistente, ma con laurea in biologia, e stabilendo, altresì, che anche il posto di assistente con laurea in medicina venga assegnato a un biologo, qualora persista, per i motivi su esposti, la vacanza.

La laurea in biologia non è quella prevista dall'art. 85 del T.U. delle leggi sanitarie, ma la Giunta ritiene di poter derogare dalla legge statale in virtù della propria competenza primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale a essi addetto (art. 11 Statuto regionale, approvato con L. C. 26. 2. 1948, n. 2), non trattandosi, nel caso specifico del titolo degli assistenti dei laboratori, di

un principio giuridico generale dello Stato italiano.

In questo modo verrebbe assicurata la presenza nella sezione medica dei 2 assistenti, che l'esperienza dimostra assolutamente necessaria, a causa del crescente lavoro di indagini micrografiche, il quale obbliga, ancora, ad aumentare di una unità gli applicati addetti a quella sezione.

In verità le indagini micro-biologiche stanno avendo uno sviluppo eccezionale, in conseguenza delle accresciute esigenze dell'igiene pubblica e dei perfezionati procedimenti diagnostici.

Negli anni più recenti lo sviluppo ha avuto questi indici:

anno	esami eseguiti
1960	13.368
1961	17.143
1962	29.463
1963	33.118
1964	38.773.

Queste cifre testimoniano, nella vita sanitaria della provincia, una dominante presenza del Laboratorio, che è stata favorita, negli anni scorsi, dalla disponibilità di ambienti e attrezzature assai moderne.

Un ordinamento organico sempre più adeguato ai problemi pratici del Laboratorio favorirà ulteriormente questo sviluppo, nell'interesse della nostra popolazione,„

„Im Vergleich zu den früheren Ordnungsbestimmungen sind die mit Landesgesetz Nr. 11 vom 14. August 1963 genehmigten und im Amtsblatt der Region Nr. 39 vom 24. 9. 1963 veröffentlichten neuen Bestimmungen der Betriebs- und Personalordnung des Landeslaboratoriums für Hygiene und Prophylaxe weitgreifend geändert worden. Im Verlauf der praktischen Anwendung haben die eingeführten Neuerungen den in sie gesetzten Erwartungen im großen und ganzen recht gut entsprochen. Die neue Betriebs- und Personalordnung des Landeslaboratoriums darf daher als eine Einheit von Bestimmungen bezeichnet werden, dank der die ordnungsmäßige Abwicklung der Landesgesundheitsdienste möglich ist.

Die jetzt neuerdings vorgeschlagenen Änderungen entspringen der Notwendigkeit, die kürzlich im Interesse der Verwaltungsbediensteten der Landesverwaltung erlassenen Vorschriften auch auf das Personal des Landeslaboratoriums auszudehnen. Sie bedeuten gleichzeitig die Vervollkommnung des Verfahrens im Zusammenhang mit den rein technischen Laboratoriumsdiensten.

Die wichtigste der vorgeschlagenen Änderungen betrifft die Erfordernis, die Frage der medizinischen

Assistentenstellen zu regeln. Im Einklang mit dem geltenden Staatsgesetz schreiben die derzeitigen Ordnungsbestimmungen für das Landeslaboratorium und für die einzige Stelle eines medizinischen Assistenten das Doktorat in Medizin vor (Art. 27/a).

Dieser Studientitel verhindert jedoch praktisch gesehen die Besetzung der genannten Stelle, weil kein derart hoch spezialisierter Akademiker bereit ist, dieselbe anzunehmen. Dies deshalb, weil im Vergleich zum verlangten Titel die für die Assistenten vorgegebene Besoldung eher bescheiden ist.

Um den hierdurch entstandenen toten Punkt zu überwinden, der die Leistungsfähigkeit des Laboratoriums gerade zu einem Zeitpunkt hemmt, in dem die zu bewältigende Arbeit einen ständigen Zuwachs verzeichnet, schlägt der Landesausschuß eine Änderung vor, die eine zweite Assistentenstelle vorsieht. Für dieselbe soll jedoch das Doktorat in Biologie verlangt werden. Außerdem sieht der genannte Vorschlag die Möglichkeit vor, daß auch die Assistentenstelle mit dem Doktorat in Medizin einem Biologen verliehen werden kann, falls aus den oben genannten Gründen die Stelle unbesetzt bleibt.

Das Doktorat in Biologie entspricht nicht demjenigen gemäß Art. 85 der vereinheitlichten Gesundheitsgesetze, doch glaubt der Landesausschuß, kraft seiner primären Zuständigkeit auf dem Gebiet der Ämter- und Personalordnung laut Art. 11 des Regionalstatuts (Verfassungsgesetz Nr. 2 vom 26. 2. 1948) von diesem Staatsgesetz abgehen zu können, weil es sich im Falle des Studientitels für Laboratoriumsassistenten nicht um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des italienischen Staates handelt.

Auf diese Art könnte die Besetzung von 2 Assistentenstellen der medizinischen Sektion ermöglicht werden, was sich auf Grund der wachsenden Beanspruchung durch mikrographische Untersuchungen als absolut notwendig erwiesen hat. Dies geht auch daraus hervor, daß auch die Anzahl der Hilfslaboranten der genannten Sektion um eine weitere Stelle erhöht werden muß.

Tatsächlich verzeichnen die mikro-biologischen Untersuchungen infolge der wachsenden Erfordernisse der öffentlichen Hygiene und der vervollkommenen Diagnosverfahren einen außergewöhnlichen Auftrieb.

Dies kann am besten und eindrücklichsten der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

Jahr	Anzahl der Untersuchungen
1960	13.368
1961	17.143
1962	29.463
1963	33.118
1964	38.773.

Diese Zahlenangaben legen ein beredtes Zeugnis dafür ab, welche große Bedeutung das Landeslaboratorium auf dem Gebiet der Landesgesundheitspflege einnimmt. Gefördert wurde diese vorherrschende Stellung durch den Umstand, daß das Landeslaboratorium seit einigen Jahren sowohl über die erforderlichen Räumlichkeiten als auch über eine vorbildlich moderne Ausstattung verfügt.

Eine besser gegliederte Betriebs- und Personalordnung des Landeslaboratoriums wird die aufgezeigte Entwicklung im Interesse unserer Bevölkerung noch weiterhin fördern.“

PRESIDENTE: La parola al presidente della Commissione legislativa competente.

PASQUALIN (D.C.): „La prima Commissione legislativa del Consiglio si è riunita il giorno 23 maggio 1966 per la trattazione del disegno di legge concernente „Modificazioni al vigente ordinamento del laboratorio di igiene e profilassi.“

Sentite le delucidazioni dell'Assessore competente, il disegno di legge nel suo complesso viene approvato all'unanimità.

L'unica variazione, apportata all'art. 8, si riporta qui di seguito:

Art. 8 — L'art. 38 della Legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:

„Spetta ai commessi, secondo le competenze delle rispettive sezioni, provvedere ai servizi di usciere e di fattorino, alla cura degli animali da laboratorio, alla loro preparazione per i prelievi di sangue e le prove biologiche, alla efficiente manutenzione dello stabulario nonché alla guida degli automezzi nelle trasferte del personale tecnico.

Per la pulizia dei locali, delle vetrerie e delle attrezzature delle sezioni viene provveduto con personale addetto alla pulizia, al quale spetta un'indennità da fissarsi con apposita delibera della Giunta provinciale.“

„Am 23. Mai 1966 trat die erste Gesetzgebungskommission zu einer Sitzung zusammen, um den Gesetzentwurf „Änderungen der geltenden Betriebs- und Personalordnung des Landeslaboratoriums für Hygiene und Prophylaxe“ zu behandeln.

Nach den Erläuterungen des zuständigen Assessors wurde der Gesetzentwurf einstimmig angenommen.

Die einzige Änderung, die bei Artikel 8 betrieben wurde, wird nachstehend bekanntgegeben.

Art. 8 — Anstelle von Art. 38 des L.G. Nr. 11 vom 14. August 1963 tritt folgender Wortlaut:

„Außer den Obliegenheiten der jeweiligen Sektionen haben die Amtswarte auch die Aufgabe eines

Amtsdienern und Ausgehern zu erfüllen, wie auch für die Pflege der Versuchstiere, für deren Vorbereitung für die Blutabnahme und biologischen Proben zu sorgen, ebenso für die einwandfreie Instandhaltung der Versuchstierstallungen; sie haben ferner das Führen von Kraftfahrzeugen bei Dienstreisen des technischen Personals zu übernehmen.

Für die Reinigung der Räumlichkeiten, der Gläser und Ausstattung der Sektionen hat das der Reinigung zugeteilte Personal zu sorgen, dem eine Vergütung zusteht, die durch Beschluß des Landesausschusses festgesetzt wird.“

PRÄSIDENT: Das Wort hat der Präsident der dritten Gesetzgebungscommission.

KAPFINGER (S.V.P.): *„Die dritte Gesetzgebungscommission hat sich am 26. Mai 1966 zur Überprüfung des Gesetzentwurfes „Änderungen der geltenden Betriebs- und Personalordnung des Landeslaboratoriums für Hygiene und Prophylaxe“ hinsichtlich seiner finanziellen Auswirkungen versammelt.*

Nachdem die Kommission festgestellt hatte, daß im Art. 197 des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 1966 die erforderliche finanzielle Deckung vorhanden ist, drückte sie mehrheitlich bei zwei Stimmenthaltungen ihr Gutachten über die finanziellen Auswirkungen des vorliegenden Gesetzentwurfes aus.“

„La terza Commissione legislativa si è riunita il giorno 26 maggio 1966 per esaminare il disegno di legge concernente „Modificazioni al vigente ordinamento del Laboratorio d'igiene e profilassi“, per quanto riguarda i suoi riflessi finanziari.

Constatato che all'art. 197 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966 esiste la copertura per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge, la Commissione, a maggioranza con due astensioni, esprime parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge in quanto esso riguardi oneri di carattere finanziario.“

PRÄSIDENT: Wünscht jemand in der Generaldebatte das Wort? Niemand. — Qualeuno chiede la parola in discussione generale? Nessuno.

Die Generaldebatte ist abgeschlossen. — La discussione generale è chiusa.

Ich lasse über den Übergang zur Debatte über die einzelnen Artikel abstimmen. — Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

Il 3. comma dell'art. 9 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11 è così modificato:

“I consultori pediatrici e gli ambulatori ostetrici dell'O.N.M.I. possono avvalersi gratuitamente delle prestazioni del Laboratorio in favore di persone non aventi diritto all'assistenza di enti previdenziali.“

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. — Chi chiede la parola? Nessuno. — Ich lasse darüber abstimmen: einstimmig angenommen.

Art. 2

Il 1. comma dell'art. 12 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11 è così modificato:

“Il Laboratorio può, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, compiere ricerche e analisi per incarico e nell'interesse di privati e di istituzioni private e pubbliche, verso pagamento di compensi stabiliti in apposite tariffe approvate dalla Giunta provinciale.“

Il 2. comma dello stesso articolo è soppresso.

Wer wünscht zum Art. 2 das Wort? Niemand. — Chiede qualcuno la parola sull'art. 2? Nessuno. Chi è d'accordo con l'art. 2? — Wer ist mit Art. 2 einverstanden? — Approvato all'unanimità.

Art. 3

Il 1. e il 2. comma dell'art. 13 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11 sono così modificati:

“Chiunque richieda nell'interesse proprio le analisi e ricerche deve consegnare un campione della sostanza da analizzare, convenientemente prelevato e nella quantità sufficiente.“

“Deve inoltre dichiarare per iscritto e in modo preciso il proprio nome e indirizzo, la provenienza della sostanza da sottoporre all'analisi, il genere di ricerca richiesto e il quesito proposto.“

Wer wünscht zum Art. 3 das Wort? — Chi chiede la parola sull'art. 3? Nessuno. Metto in votazione lo articolo: approvato all'unanimità.

Art. 4

Il 2. comma dell'art. 23 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11 è così modificato:

“In casi di emergenza può essere richiesto al personale di prestare servizio anche nei giorni festivi, secondo turni stabiliti dal direttore della sezione; le ore di servizio prestato saranno recuperate nei giorni feriali.“

Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. Ich lasse über Art. 4 abstimmen: einstimmig angenommen.

Art. 5

All'art. 25 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11 viene aggiunto il seguente comma:

“Qualora il concorso indetto per la nomina dello assistente medico della sezione medico-micrografica non abbia esito, è in facoltà della Giunta provinciale di fare occupare, mediante concorso, il posto di assistente medico con un secondo assistente biologo, in deroga alla pianta organica annessa alla presente legge.”

Wer wünscht dazu das Wort? — Chi chiede la parola? Nessuno. — Ich lasse abstimmen: einstimmig angenommen.

Art. 6

L'art. 27 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11 è sostituito dal seguente:

“I partecipanti ai concorsi o agli esami di cui al precedente art. 25 dovranno far pervenire al Presidente della Giunta provinciale, entro il termine fissato dal bando, le domande contenenti le indicazioni e le dichiarazioni richieste dal bando, nonché i seguenti documenti:

- a) il diploma in laurea in biologia per i concorrenti al posto di assistente biologo; il diploma di laurea in medicina e chirurgia e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i concorrenti o partecipanti all'esame di promozione agli altri posti della sezione medico-micrografica;
- b) il diploma di laurea in chimica o in chimica industriale e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, per i concorrenti o partecipanti all'esame di promozione ai posti della sezione chimica.”

Wer wünscht das Wort zum Art. 6? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Art. 6? — Chi è d'accordo con l'art. 6? Approvato all'unanimità.

Art. 7

All'art. 30 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11 è aggiunto il seguente comma:

“Il programma delle prove per il concorso di assistente biologo è stabilito dalla Giunta provinciale sentito il direttore della sezione medico-micrografica.”

Wünscht jemand dazu das Wort? — Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 7: approvato all'unanimità.

Art. 8

L'art. 38 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11 è così modificato:

“Spetta ai commessi, secondo le competenze delle rispettive sezioni, provvedere ai servizi di usciere e di fattorino, alla cura degli animali da laboratorio, alla loro preparazione per i prelievi di sangue e le prove biologiche, alla efficiente manutenzione dello stabulario nonché alla guida degli automezzi nelle trasferte del personale tecnico.

Per la pulizia dei locali, delle vetrerie e delle attrezzature delle sezioni viene provveduto con personale addetto alla pulizia, al quale spetta un'indennità da fissarsi con apposita delibera della Giunta provinciale.”

PASQUALIN (D.C.): Signori colleghi, desidero brevemente illustrare i motivi che hanno indotto la Commissione a presentare al Consiglio provinciale la modifica dell'art. 8. Risulta che il personale addetto alla pulizia delle vetrerie presso la Giunta provinciale tempo fa godeva di una particolare indennità. Con l'applicazione della legge sul personale la Giunta provinciale ha ritenuto che il servizio dovesse essere assegnato ai commessi e per tale motivo è stata tolta l'indennità particolare. Attualmente la disposizione indica che il servizio di pulizia delle vetrerie, che comporta evidentemente anche un rischio di contagio o cose del genere, lo deve fare il personale incaricato. Per tale motivo la Commissione ha ritenuto di dover proporre che a questo personale incaricato, venga assegnato come un tempo una particolare indennità che sarà poi fissata dalla Giunta provinciale.

MENAPACE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Il personale addetto alle pulizie godeva già con delibera interna della Giunta provinciale di una particolare indennità. Si tratterebbe ora soltanto di indicare nella legge la fonte di questa indennità dal momento che il lavoro viene affidato al personale di pulizia che nel laboratorio ha un lavoro molto più notevole ed anche più pericoloso e sgradevole di quanto non lo abbiano le altre donne addette alla pulizia. E' semplicemente un inserimento nella legge di una delibera interna che la Giunta provinciale aveva già preso. Pertanto la Giunta è d'accordo con l'emendamento della Commissione.

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Ich lasse über den Art. 8 abstimmen: einstimmig angenommen.

Art. 9

Sono soppressi gli artt. 34, 39, 40, 48 e 60 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11.

Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. — Chi chiede la parola? Nessuno. — Ich lasse darüber abstimmen: einstimmig angenommen.

Art. 10

La Giunta provinciale, su conforme parere del medico provinciale, può inquadrare il personale di ruolo avente attualmente qualifica di agente tecnico e mansioni ausiliarie di vigile sanitario, nella qualifica di vigile sanitario, prevista nella annessa tabella.

Tale inquadramento avrà luogo nel grado iniziale e con riconoscimento del servizio precedentemente prestato, agli effetti della progressione nella nuova carriera, anche prescindendo dal titolo di studio richiesto, fermo restando l'obbligo della adeguata conoscenza della seconda lingua.

Wünscht jemand zum Art. 10 das Wort? Niemand. Ich lasse darüber abstimmen: einstimmig angenommen.

Art. 11

La tabella organica allegata alla legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11 è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Chi chiede la parola sull'art. 11? Nessuno. — Wer ist mit Art. 11 einverstanden? Einstimmig angenommen.

Art. 12

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge viene provveduto con la somma iscritta all'art. 197 del bilancio provinciale 1966.

E' stato presentato un emendamento da parte della Giunta che dice: "Inserire dopo le parole "alla maggiore spesa", le parole "di lire 4.000.000",.

Wer wünscht zu diesem Abänderungsantrag das Wort? Herr Dr. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Dieser Abänderungsantrag ist, glaube ich, das Ergebnis der von der Finanzkommission geleisteten Arbeit. Im Namen der Finanzkommission, die das finanzielle Gutachten abgegeben hat, möchte ich daher folgendes erklären: Das Gesetz wurde uns zur finanziellen Begutachtung vorgelegt, ohne uns die diesbezügliche Höhe der Ausgaben und den betreffenden Artikel mitzuteilen. Die Finanzkommission, die sich eigentlich zum Gesetzentwurf als solchen hätte ausdrücken sollen, mußte daher zuerst Arbeiten verrichten, die eigentlich anderen zugestanden wären. Der zuständige Beamte des Finanzassessorates hat erklärt, von diesem Gesetz überhaupt nichts gewußt zu haben. Dies ist auch der Grund dafür, daß das Gutachten nicht einstimmig, sondern mit zwei Stimmenthaltungen abgegeben wurde. Die Kommission hatte überhaupt die Absicht, das Gutachten gar nicht abzugeben, da man uns ja nichts vorgelegt hatte, was begutachtet hätte

werden können. Nur im Interesse des Personals, welches auf eine Verbesserung seiner Bezüge wartet, haben wir diese Arbeit gemacht.

PRÄSIDENT: Wer wünscht noch das Wort? — Chi chiede ancora la parola? — Niemand. — Nessuno.

Wer ist für die Genehmigung des Zusatzantrages? — Chi è d'accordo con l'emendamento? — Einstimmig angenommen.

Wer ist für die Genehmigung des gesamten Artikels? — Chi è d'accordo con tutto l'art. 12? Approvato all'unanimità.

Wer wünscht das Wort zur Stimmabgabe? — Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede. — Bitte, die Stimmzettel verteilen.

(Votazione per scrutinio segreto — Geheimabstimmung).

PRÄSIDENT: Esito della votazione: 23 votanti, 23 sì.

Das Gesetz ist einstimmig genehmigt. — La legge è approvata all'unanimità.

Wir gehen zum nächsten Punkt der Tagesordnung über: „Landesgesetzentwurf Nr. 32/66: „Änderungen der geltenden Personalordnung“.

Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno: „Disegno di legge provinciale n. 32/66: „Modifiche al vigente ordinamento del personale“.

Das Wort hat Herr Dr. Magnago.

MAGNAGO (Präsident des Landesausschusses - S.V.P.): „Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet nur einige für dringend gehaltene Änderungen und Ergänzungen der derzeitigen Personalordnung. Eine Personalordnung sollte zwar nicht immer wieder abgeändert und ergänzt werden müssen, aber die hier vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen sind wirklich unumgänglich nötig, da sich mit dem Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 16 vom 12. 11. 1964 einige Härtefälle ergeben haben, die gerechterweise geregelt werden müssen.“

Abgesehen davon werden in absehbarer Zeit alle als Personaldienstordnung geltenden Bestimmungen in einem Einheitstext zusammengefaßt werden müssen, wobei verschiedene von ihnen überarbeitet oder durch ein Vergleichsstudium mit Personaldienstordnungen anderer gleicharteter Körperschaften an

die neuesten Errungenschaften und Erfordernisse angeglichen werden sollen.

Dies vorausgeschickt, werden im Folgenden kurz Inhalt und Sinn der vorgelegten Gesetzesartikel beschrieben.

Zu Art. 1)

Bekanntlich muß das Personal auf Zeit, von dem der Landesausschuß höchstens bis zu 15% des Planstellenpersonals aufnehmen kann, dieselben Voraussetzungen erfüllen wie das Planstellenpersonal; es darf also auch bei der Einstellung nicht über 35 Jahre alt sein, abgesehen von gesetzlich anerkannten Ausnahmen. Mit dem genannten Artikel soll nun dem Personal auf Zeit die Möglichkeit geboten werden, sich an öffentlichen Wettbewerben zur Besetzung von Planstellen zu beteiligen und als Gewinner von solchen erklärt zu werden, auch wenn es zum Zeitpunkt des Ausschreibens des Wettbewerbes das 35. Lebensjahr überschritten hat, aber vor Erreichung der Altersgrenze aufgenommen wurde.

Zu Art. 2)

In Art. 2 wird die Vorgangsweise bei öffentlichen Wettbewerben geregelt, hauptsächlich durch die Festlegung der Aufgaben der Prüfungskommissionen, wodurch eine Lücke in der derzeitigen Personalordnung ausgefüllt werden soll, deretwegen die Verwaltung bisher gezwungen war, sich an die verwickelten Vorschriften zu halten, die die staatlichen Personalaufnahmewettbewerbe regeln.

Diese Vorschriften sind wegen ihrer Terminlängen für Wettbewerbe von Gebietskörperschaften ungeeignet, da an diesen im allgemeinen bedeutend weniger Bewerber teilnehmen, die noch dazu in derselben Provinz ihren Wohnsitz haben.

Zu Art. 3)

Mit Art. 3 wird beabsichtigt, die Festsetzung des Höchstausmaßes der Einkommen der Familienmitglieder eines Angestellten, für die dieser noch Anspruch auf Familienzulagen erheben kann, der Verordnungsbefugnis der Verwaltungsbehörde zu übertragen. Zur Zeit ist dieses Höchstausmaß auf Grund des Landesgesetzes Nr. 4 vom 2. 3. 1960 mit Lire 15.000 im Monat festgesetzt. Dieses Ausmaß liegt unter der für Staatsangestellte und vom INPS zur Auszahlung von Familienbeiträgen festgelegten Grenze.

Zu Art. 4)

Die im Art. 4 vorgeschlagene Änderung soll eine unterschiedliche Behandlung von Personalgruppen in der bestehenden Personalordnung durch Einbeziehung der höheren Laufbahn in die allgemeine Bestimmung des Art. 22 des Landesgesetzes Nr. 16 vom 12. 11. 1964 beseitigen.

Zu Art. 5)

Im Art. 5 wird im Text der betreffenden Bestimmung das Wort „ausgeschrieben“ durch das Wort „durchgeführt“ ersetzt, um zu vermeiden, daß durch die praktische Undurchführbarkeit aller Prüfungen und internen Wettbewerbe in ein und demselben Jahr die Angestellten in ihren berechtigten Ansprüchen geschädigt werden.

Zu Art. 6)

Mit Art. 6 soll die derzeitige Mindestpension, die dem Landespersonal auf Grund des Gesetzes Nr. 4 vom 29. 4. 1963 bei Dienstende wegen Erreichung der Höchstaltersgrenze, wegen Krankheit oder Ablebens in Höhe von 40% des letzten Monatsgehaltes gewährt wird, auf 50% erhöht werden. Diese Erhöhung wird vorgeschlagen, weil das staatliche Pensionsgesetz den Angestellten von Gebietskörperschaften nach 15 Dienstjahren bereits eine Mindestpension von 38,50% des Gehaltes zusichert, so daß die vom Land zugesicherte Ergänzung praktisch wertlos geworden ist. Die oben erwähnte Bestimmung ließe eine Ergänzung der Pensionsbehandlung jener Angestellten zu, die aus den drei genannten Gründen nach weniger als 22 anrechenbaren Dienstjahren aus dem Dienst ausscheiden. Dabei ist zu beachten, daß diese rein sozialbedingte Ergänzung meistens den Hinterbliebenen von noch in diensttauglichem Alter dahingeschiedenen Angestellten zugute kommt und diesen damit wenigstens ein Mindestmaß von 25% des letzten Monatsgehaltes des Dahingeshiedenen zugesichert wird, das, je nach der zu Lasten gehenden Kinderzahl, höchstens 45% erreichen kann. Die vorgeschlagene Ergänzung auf 50% wird in der Provinz Trient schon lange gewährt.

Mit den Übergangsbestimmungen sollen einige Sonderfälle geklärt werden, die sich mit dem Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 16 vom 12. 11. 1964 ergeben haben. So sollen auf Grund des Art. 7 einige Angestellte auf Zeit im Dienst behalten werden können, die infolge der Herabsetzung der Höchstaltersgrenze durch das genannte Gesetz von 45 auf 35 Jahre die Altersgrenze inzwischen überschritten haben, ohne daß sie bisher hätten in die Stammrollen eingegliedert werden können. Auf Grund des Art. 8 soll die Rechtslage eines Angestellten, der durch Art. 12 des genannten Gesetzes in die Stammrollen eingegliedert werden sollte, aber infolge des verzögerten Inkrafttretens des Gesetzes jedoch nicht mehr eingestuft werden konnte, geklärt werden. Mit Art. 9 soll eine authentische Auslegung des Art. 44 des Landesgesetzes Nr. 16 vom 12. 11. 1964 gegeben werden.

Im Art. 10 ist die Möglichkeit der Besetzung einiger noch frei gebliebener Stellen in der untergeordneten Laufbahn und der Stellen für leitende

Straßenwärter durch Anwärter vorgesehen, die noch nicht so lange Dienst geleistet haben, wie es sonst für die Besetzung dieser Stellen vorgeschrieben wäre. Art. 11 sieht die Einstufung in den Stellenplan des Dienstpersonals der Kinderbewahranstalt ohne Altersbeschränkung vor.

Bei Anwendung der vorliegenden Gesetzesbestimmungen ergibt sich eine Mehrbelastung des Haushaltes nur durch die im Art. 6 des Gesetzentwurfes vorgesehene Erhöhung der Ergänzungen der C.P. D.E.L.-Pensionen.

Der Landtag wird gebeten, vorliegenden Gesetzentwurf zu genehmigen.“

“Il disegno di legge in oggetto si limita ad apportare alcune modifiche ritenute urgenti al vigente ordinamento del personale ed a colmare alcune lacune esistenti. Pur considerando l'inopportunità di apportare continue modifiche all'ordinamento del personale, esse si rivelano necessarie se si vuole sanare alcune situazioni particolari determinatesi dopo l'entrata in vigore della Legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16.

Si fa presente che in un prossimo futuro sarà comunque necessario coordinare tutte le disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli uffici e del personale e che in tale sede sarà opportuno rivedere ed aggiornare — anche tramite uno studio comparativo con gli ordinamenti vigenti in altri enti simili — diverse norme vigenti in materia, provvedendo all'approvazione di un testo unico.

Ciò premesso si illustra brevemente il contenuto ed il significato degli articoli del disegno di legge sottoposti all'esame.

Ad art. 1)

Come noto il personale temporaneo che la Giunta è autorizzata di assumere fino alla misura massima del 15% degli organici deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il personale di ruolo, tra cui anche quello dell'età, il cui limite massimo è fissato in 35 anni salvo le eccezioni di legge. Con la norma in oggetto si intende permettere la partecipazione ai concorsi pubblici ai dipendenti temporanei che assunti entro i limiti di età di cui sopra li abbiano superati alla data di indizione del concorso.

L'art. 2 regola lo svolgimento dei pubblici concorsi e fissa in particolare i compiti delle commissioni giudicatrici, colmando con ciò una lacuna dello ordinamento vigente che finora costringeva l'Amministrazione ad adeguarsi alla complicata procedura stabilita per i concorsi statali, non idonea, data la lunghezza dei termini, per i concorsi di enti locali ai quali normalmente partecipa un rilevante minor nu-

mero di aspiranti, generalmente residenti in Provincia.

Con l'art. 3 si intende demandare alla potestà regolamentare dell'organo esecutivo la fissazione del limite minimo di reddito dei familiari che dà diritto alla corresponsione delle aggiunte di famiglia al dipendente. Attualmente detto limite per il personale provinciale è fissato in Lire 15.000 mensili ai sensi della legge provinciale 2. 3. 1960, n. 4. La suddetta misura è inferiore a quella in atto per i dipendenti statali ed anche a quella fissata dall'I.N.P.S. per la corresponsione degli assegni familiari.

La modifica proposta con l'art. 4 elimina una disparità prevista dalla legge in vigore facendo rientrare anche la carriera direttiva nella norma generale di cui all'art. 22 della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16.

Con l'art. 5 viene sostituito nel testo di legge la parola “indetti”, alla parola “espletati”, per evitare che l'eventuale materiale impossibilità di espletare tutti gli esami e concorsi interni entro l'anno solare possa ledere la legittima aspettativa dei dipendenti.

Con l'art. 6 si intende portare dall'attuale 40% al 50% la pensione minima concessa ai dipendenti provinciali ai sensi della legge 29. 4. 1963, n. 4 che cessino dal servizio per anzianità, infermità o decesso. L'aumento viene proposto in quanto ormai la legge statale sulle pensioni per i dipendenti di enti locali assicura una pensione minima del 38,50% dello stipendio, dopo almeno 15 anni di servizio, per cui l'integrazione della Provincia è praticamente inesistente. La norma di cui sopra comporterebbe una integrazione del trattamento di quiescenza per i dipendenti che cessano dal servizio per le tre cause suindicate con meno di 22 anni di servizio utile. Si fa presente che nella maggior parte dei casi l'integrazione di cui sopra, che ha carattere puramente sociale, va a favore di superstiti di dipendenti deceduti in attività di servizio, ai quali con ciò si assicurerebbe almeno un minimo del 25% dell'ultimo stipendio, aumentabile fino ad un massimo del 45% secondo il numero dei figli a carico. Il proposto limite di integrazione fino al 50% è già in atto da tempo nella Provincia di Trento.

Con le norme transitorie si intende far fronte ad alcuni casi particolari determinatisi in seguito alla entrata in vigore della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16 e precisamente ci si ripromette di poter mantenere in servizio alcuni dipendenti temporanei che in seguito all'abbassamento del limite di età normale da 45 a 35 anni, effettuato con la legge sopracitata, hanno superato tale limite e non hanno finora potuto essere sistemati in ruolo (art. 7). Inoltre si intende sistemare una persona, la cui immissione in ruolo era già prevista nella legge succitata che però, dato il ritardo dell'entrata in vigore della medesima,

aveva nel frattempo superato il limite di età ivi previsto (art. 8) e dare una interpretazione autentica all'art. 44 della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16 (art. 9).

Gli art. 10 e 11 prevedono la possibilità di copertura di alcuni posti della carriera ausiliaria e di cantoniere capo, tuttora vacanti, prescindendo dall'anzianità complessiva di servizio normalmente richiesta e della nomina in ruolo del personale inserviente dell'I.P.A.I., prescindendo dai limiti di età.

La maggior spesa derivante dall'applicazione della presente legge si limita a quella conseguente allo aumento dell'integrazione provinciale della pensione C.P.D.E.L. prevista dall'art. 6 del disegno di legge.

Si raccomanda al Consiglio l'approvazione del disegno di legge in oggetto..

PRESIDENTE: La parola al presidente della Commissione legislativa competente.

PASQUALIN (D.C.): *“La prima Commissione legislativa del Consiglio provinciale si è riunita il giorno 23 maggio 1966 per l'esame del disegno di legge riguardante “Modifiche al vigente ordinamento del personale..”*

La Commissione prende atto con particolare soddisfazione della decisione della Giunta provinciale di voler predisporre, e auspica in modo sollecito, la raccolta di tutte le leggi relative al personale provinciale in testo unico.

La Commissione raccomanda che la Giunta nella stesura del testo unico tenga presente la necessità di praticare il medesimo trattamento economico e giuridico a favore di tutto il personale provinciale e delle dipendenti istituzioni.

Il disegno di legge nel suo complesso viene approvato all'unanimità senza alcuna modifica..

„Am 23. Mai 1966 trat die erste Gesetzgebungskommission zu einer Sitzung zusammen, um den Gesetzentwurf „Änderungen der geltenden Personalordnung“ zu überprüfen.

Die Kommission nimmt mit besonderer Genugtuung vom Entschluß des Landesausschusses Kenntnis und gibt dem Wunsche Ausdruck, daß in Kürze eine Gesetzessammlung bezüglich des Landespersonals in einem Einheitstext herausgegeben werde.

Bei der Abfassung des Einheitstextes empfiehlt die Kommission dem Landesausschuß, dem gesamten Personal des Landes und der zu ihr gehörenden Einrichtungen die gleichen Bezüge und die gleiche Rechtsstellung zu gewähren.

Der Gesetzentwurf wird vollinhaltlich mit Stimmenmehrheit und ohne Änderungen angenommen.“

PRÄSIDENT: Das Wort hat jetzt der Präsident der Finanzkommission.

KAPFINGER (S.V.P.): Die Finanzkommission hat mit Einstimmigkeit ihr Gutachten bezüglich der finanziellen Auswirkungen dieses Gesetzes gegeben.

PRÄSIDENT: Wer wünscht in der Generaldebatte das Wort? — Consigliere Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Signor Presidente, signori colleghi, leggendo la relazione introduttiva del signor Presidente della Giunta mi sono trovato di fronte ad affermazioni che mi hanno lasciato, a dire il vero, un po' perplesso.

Innanzitutto si dice che in un prossimo futuro sarà necessario coordinare tutte le disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli uffici e del personale, ma io penso che questo coordinamento non debba essere rinviato, ma debba essere fatto al più presto, subito. Perché dico questo? Perché verso la fine della relazione si dice: *“Con le norme transitorie si intende far fronte ad alcuni casi particolari determinatisi in seguito all'entrata in vigore della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16 e precisamente ci si ripromette di poter mantenere in servizio alcuni dipendenti temporanei che in seguito all'abbassamento del limite di età normale da 45 a 35 anni, effettuato con la legge sopraccitata, hanno superato tale limite e non hanno finora potuto essere sistemati in ruolo. Inoltre si intende sistemare una persona, la cui immissione in ruolo era già prevista nella legge succitata.. . . ecc.* Io ammetto tutte le esigenze di sistemazione, di comprensione per i dipendenti della Provincia di lingua italiana, tedesca — non so in particolare a chi si riferiscano queste affermazioni —, però mi sembra una tecnica legislativa del tutto abnorme e quanto meno singolare, quella di varare delle leggi ritagliandole su esigenze dichiaratamente personali. Io penso che questo non sia né lecito, né possibile. Non si può ritagliare una legge per dare il posto a tizio, a caio, perché è vecchio, perché è troppo giovane, perché se lo merita o perché non se lo merita: si faccia una legge generale che preveda requisiti di carattere generale per quanto riguarda l'età, il titolo di studio e così via, e si facciano i concorsi. E' inutile dire: ma noi la sistemeremo più tardi con un organico di carattere generale; l'organico arriverà quando la situazione oggettiva sarà già deteriorata dall'applicazione di norme transitorie che sempre ci sono e che sempre sono state e sono dirette alla sistemazione personale di questo o di quel funzionario.

Ripeto, io non ho niente contro queste persone, ma sono molto contrario verso la Giunta che opera in questo modo. L'uguaglianza dei cittadini di fronte

alla legge, l'uguaglianza delle situazioni giuridiche viene così vulnerata in nome di palesi sistemazioni di carattere particolare o anche privilegiato. Quindi, questa è un'osservazione di fondo che faccio, e mi stupisce che senza pudore lo si dica a chiare lettere: si fa la legge per sistemare una persona, per sistemare due persone e così via.

Questi rilievi non è la prima volta che li faccio. Già in occasione della legge sull'ordinamento della istruzione professionale ero stato costretto a sottolineare come fossero leggi ritagliate "ad personam", non fatte per affrontare seriamente delle situazioni di organizzazione della cultura o degli uffici, ma fossero delle leggi dirette unicamente a favorire l'accesso a posti di determinate persone evidentemente ben viste o ben volute dalla Giunta.

La perplessità si aggrava quando si esamina il destino di queste leggi. La prima legge sull'istruzione professionale ha avuto il destino che conosciamo; sorgono già oggi delle perplessità circa l'applicazione della recente legge sull'istruzione professionale, applicazione di cui non si hanno e non si conoscono le avvisaglie. C'è l'eterno problema degli incarichi, ripetutamente sollevato qui in Consiglio provinciale in ordine a diverse persone, e noi sappiamo come questo degli incarichi sia una pura e semplice valvola di sicurezza che consente alla Giunta, più che di far fronte a esigenze reali, di accontentare esigenze di carattere personale. C'è, in ordine anche al problema degli incarichi, la questione del cumulo degli incarichi: ci sono persone che hanno cumulo di incarichi e quindi cumulo di prebende.

E' nota anche, perché è già stata sollevata, la situazione dell'istituto provinciale di prima infanzia per quanto riguarda gli inservienti: i posti a disposizione in organico sono numericamente inferiori a quelli che riguardano il personale effettivamente impiegato. Io ritengo che il valore di questa legge, salvo per quanto riguarda i miglioramenti economici, dal punto di vista della tecnica legislativa, sia alquanto scarso e non possa essere di esempio per una regolare sistemazione, strutturazione, organizzazione degli uffici provinciali. Permane come linea direttrice di questa legge il criterio di fondo di considerare i posti della Provincia a discrezione della Giunta e non tanto secondo le capacità degli aspiranti ad essi. Quindi, il mio parere in linea generale è alquanto negativo.

PASQUALIN (D.C.): La Commissione ha ritenuto di dare atto alla Giunta provinciale e quindi al Presidente, dal quale in definitiva dipende il personale, della realizzazione del testo unico, il quale più che un collegamento, più che un insieme di leggi, dovrebbe essere in definitiva un adeguamento di tutto il personale dipendente e delle istituzioni, sia dal

punto di vista giuridico, sia per quanto riguarda la parte economica. Com'è noto, l'attuale personale della Giunta comprende circa 600 persone, alle quali vanno aggiunte quelle delle scuole professionali che dipendono da un fondo particolare. Questo grosso numero di persone ha bisogno evidentemente con una certa urgenza, non tanto di essere inquadrato, perché ormai con la risoluzione di oggi quasi tutto il personale dovrebbe trovare la propria sistemazione, quanto piuttosto della convinzione di appartenere ad una unica amministrazione. E' perciò necessario, secondo il mio parere, che si provveda con sollecitudine alla costituzione di una eventuale commissione, la quale possa studiare e riportare tutti gli ordinamenti che fino ad oggi sono stati approvati, in modo da creare un qualche cosa di organico e soprattutto di definitivo.

In rapporto proprio a questa situazione io mi permetto di fare alcune considerazioni delle quali in qualche modo la Commissione o la Giunta provinciale dovrebbe tenere conto. Ormai sono stati attuati tutti i concorsi per la sistemazione del personale, o se non tutti, almeno quelli prescritti dalle leggi attualmente applicate. Mi pare che si possa notare che per ogni concorso viene nominata, da parte della Giunta provinciale, una commissione, la quale evidentemente deve fissare i criteri per gli esami dei concorrenti; la commissione però non è sempre la stessa. Sarebbe perciò necessario che da parte della Giunta provinciale venissero regolamentati, almeno in termini generali, i criteri che deve seguire la commissione nell'esame dei concorrenti, criteri obiettivi che servano per tutti. Questo proprio perché, avendo oltre 600 dipendenti, risulta evidente che ci dovrebbero essere delle linee generali alle quali tutte le commissioni si dovrebbero uniformare. In tal modo il dipendente, che desidera partecipare ad un concorso, ha la possibilità di esaminare i propri titoli e vedere se a questo concorso è in grado di partecipare.

Un altro problema che mi pare di particolare importanza è la compilazione della nota di qualifica, dato che essa rappresenta la base, il titolo essenziale secondo cui viene giudicato il candidato. Purtroppo, come avviene in tutte le amministrazioni, anche presso la nostra Amministrazione la nota di qualifica viene compilata dai vari capi-ripartizione, sancita poi dall'Assessore competente e quindi esaminata in Giunta. Ora, avendo i vari componenti della burocrazia e dell'Amministrazione personalità diverse, metodi e criteri diversi, è evidente che un "distinto", un "ottimo", o un "buono", di un Assessorato non sempre corrisponde alla stessa nota di qualifica di un altro Assessorato pur partecipando questo alla medesima Amministrazione. Ora, capita che purtroppo nei concorsi — dato che, come ho detto, la nota di qualifica è motivo determinante — i titoli

vengano esaminati in modo differente, proprio perché differenti sono i compilatori e differenti sono i metodi di compilazione. Sarebbe necessario poter arrivare — capisco le difficoltà che possono esserci — alla redazione della nota di qualifica, per quanto riguarda il rapporto informativo, da parte del capo-rispartizione competente; per quanto riguarda invece la effettiva nota di qualifica essa dovrebbe venir compilata da un unico organismo, sia che si tratti del Consiglio d'amministrazione o della Giunta provinciale in seduta collegiale.

Ci sono poi alcuni problemi che bisognerebbe anche tenere presenti, e cioè per quanto concerne la costituzione del fondo per le scuole professionali, dal quale dipende il personale delle scuole professionali, che in definitiva non ha personalità giuridica, ma il cui fondo approviamo nel bilancio generale della Provincia. Ora, ci troviamo alla vigilia dell'inquadramento di un certo numero di insegnanti, i quali dipenderanno da un fondo. Attualmente non c'è nessuna complicazione, immagino, e così si potrà provvedere all'inquadramento; ma tra dieci o quindici anni, per qualche motivo particolare che oggi non siamo in grado di esaminare e di giudicare, quando la Giunta provinciale ritenesse di dover abolire il fondo per inserirlo in modo generale nel bilancio della Provincia, potrebbe accadere che l'organo di controllo, esaminando le deliberazioni di inquadramento e quindi di promozioni, di scatti biennali e cose di questo genere, potrebbe rinviare tutto, perché non corrisponde ai criteri fissati dalla Corte dei Conti. La Giunta provinciale veda di esaminare l'opportunità di far dipendere un certo numero di persone, comunque un numero notevole, da un fondo piuttosto di inserire tutto il personale in un articolo particolare del bilancio. In tal modo, in sede di testo unico del personale, verrebbe proprio a verificarsi il fatto che noi mettiamo sullo stesso piano e usiamo il medesimo metro per tutto il personale dipendente.

Un altro problema che la Giunta dovrebbe tenere in particolare considerazione è il problema della proporzione etnica. Com'è noto, il regolamento del 1959, n. 6, prevede che la proporzione etnica sia fissata per carriere. Pur ammettendo che purtroppo queste cose stanno diventando una regola, una necessità, dovrebbe forse essere esaminato se non valga la pena di assumere il personale per i requisiti e per le capacità che esso ha, chiedendo come requisito anche la conoscenza della seconda lingua, che, com'è noto, è indispensabile per il soddisfacente svolgimento del lavoro di ufficio. Se questo per motivi evidentemente politici non si potesse attuare, sarà necessario riconoscere la proporzione etnica non tanto per carriere, gruppo A, B, C, D, quanto piuttosto per gradi. Vedo infatti che nell'attuale situazione non esiste una giusta proporzionale etnica tra quelli che sono

gli attuali dipendenti. Infatti, per il I e II grado, gruppo A, del gruppo di lingua tedesca vi sono 7 dipendenti, tre di lingua italiani e nessuno di lingua ladina. Per esempio nel grado IV, gruppo B, che in definitiva è quasi il punto di arrivo di tutti i diplomati, troviamo che il gruppo di lingua tedesca è rappresentato da 8 dipendenti, il gruppo di lingua italiana da 3 e il gruppo di lingua ladina da 1. Nel VII grado del gruppo C, che è il grado quasi di arrivo del personale esecutivo, abbiamo 11 dipendenti del gruppo di lingua tedesca e 4 soltanto del gruppo di lingua italiana, mentre non c'è nessuno del gruppo di lingua ladina. Se la proporzione etnica si deve attuare, meglio sarebbe per la rappresentanza dei gruppi linguistici che questa proporzione etnica venisse applicata per i singoli gradi.

JENNY (S.F.P.): Meine Damen und Herren! Ganz kurz einige allgemeine Bemerkungen. Wer diesen Bericht liest, stößt, wie schon bemerkt worden ist, auf diese Übergangsbestimmungen. Man hat dabei das Gefühl, daß diese Übergangsbestimmungen nach Maß zugeschnitten seien, um einen bestimmten Personenkreis zu fördern. Abgesehen von den juristischen Überlegungen gibt dieser Umstand zu allerhand, man kann fast sagen, willkürlichen Interpretationen Anlaß.

Hier ist von einer einzigen Person die Rede. Nach meiner Ansicht ist es unzumutbar und dem Prestige sowie den gesetzgeberischen Aufgaben des Landtages abträglich, wenn man derartige Sondermaßnahmen ergreift und für eine einzige Person ein eigenes Gesetz einbringt. Ich möchte auch darauf hinweisen, daß diese Übergangsbestimmungen Spielraum für ziemlich willkürliche Interpretationen geben. Ich will nicht behaupten, daß es tatsächlich so ist, aber jedenfalls besteht die Möglichkeit. Ich weise darauf hin, daß es bereits Präzedenzfälle gibt und fürchte, daß man auch in diesem Falle einen Personenkreis fördern will, von dem ich zumindest sagen kann, daß es nicht die Angehörigen der Sozialen Fortschrittspartei sein werden. Das wäre auch nicht der Sinn eines Gesetzesantrages, aber in diesem Falle hat man wenigstens die begründete Vermutung, daß man einen bestimmten Personenkreis einseitig unterstützen will.

Ich hatte erst kürzlich Gelegenheit, bei der Vergebung von Straßenwärterstellen bei den Provinzstraßen verschiedene einseitige Interpretationen festzustellen. Als Beispiel möchte ich die Vergebung des Straßenwärterpostens bei der Straße Meran bis Turnstein anführen, bei der ein Mann mit der Scheinbegründung ausgeschlossen wurde, daß er bereits das Alter überschritten hätte. Ich kenne den diesbezüglichen Schriftverkehr mit dem zuständigen Assessor, der dem Bewerber auf seine Vorstellungen

hin schließlich mitgeteilt hat: „Ihre finanzielle Lage ist nicht so schlecht, wie Sie sie geschildert haben.“ Das sind keine gültigen Normen, die zum Ausschluß eines Bewerbers berechtigen! Deshalb scheinen mir gerade diese Übergangsbestimmungen neue Möglichkeiten zu beinhalten, damit man jene Leute fördern kann, mit deren Stimmen man rechnet, und diejenigen, die dem betreffenden Assessor politisch nicht gut gesinnt sind, ausschließen kann. Einen ähnlichen Fall kenne ich auch bei der Rittnerstraße und ich werde mir vorbehalten, diese Fälle noch präziser und ausführlicher hervorzuheben.

Jedenfalls muß ich erklären, daß meine Partei und ich selbst in diesen Übergangsbestimmungen einen viel zu großen Spielraum für den Landesauschuß sehen, da die Auslegung allzu leicht zu persönlichen Bevorzugungen führen und in einem so kleinen Land wie Südtirol Anlaß zu mißliebigen Spekulationen sein kann.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Gli interventi dei colleghi di parte completamente opposta alla mia hanno unanimemente rilevato che questa nuova proposta di legge, che si aggiunge ad altre modificative della legge base, può considerarsi, usando un termine forse poco parlamentare, una “baraonda,, , perché ci si capisce ben poco. Fra il resto qui si dice che *“la modifica dell’art. 4 elimina una disparità prevista dalla legge in vigore facendo rientrare anche la carriera direttiva . . . , ecc. ecc. L’art. 4 suona invece così: “Nel secondo comma dell’art. 12 della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16, sono abrogate le parole “alla data di indizione del concorso,, . Vorrei chiedere alla Giunta che cosa si intende con ciò e quale riferimento abbia tale articolo con la parte cui si riferisce nella relazione.*

Ma a parte questa questione, che solo per inciso cito, devo rilevare piuttosto ancora una volta che ai primi di giugno del 1966 i consiglieri provinciali, specialmente di nuova elezione, non sono ancora in possesso di un organico testo delle leggi provinciali. Noi dobbiamo andare a chiedere l’elemosina a destra ed a sinistra per avere queste leggi, che, oltre tutto, non sempre si trovano. Io ricordo che in una lettera del Presidente della Giunta, di circa un mese fa, su precisa richiesta della Presidenza del Consiglio, veniva risposto che entro due o tre settimane il codice delle leggi provinciali sarebbe stato pronto per la distribuzione ai consiglieri. Oggi, 1. giugno, questo codice non è stato ancora distribuito.

Devo rilevare infine ancora una cosa: questa proposta di legge “baraonda,, , che, come giustamente ha detto anche il collega Jenny, è fatta “ad usum delfini,, , come altre precedenti, (vedi legge sulle scuole professionali, la famosa norma interpretativa, poi respinta dal Governo), ed è gravemente limitati-

va dei poteri del Consiglio. Con l’art. 3, infatti, si chiede di *“demandare alla potestà regolamentare dell’organo esecutivo la fissazione del limite minimo di reddito dei familiari che dà diritto alla corresponsione delle aggiunte di famiglia al dipendente,, . Questa nuova norma non può essere assolutamente accettata, perché non è tollerabile che la Giunta si arroghi poteri che sono di esclusiva competenza del Consiglio provinciale. Si dica: le 15.000 lire non sono sufficienti, occorrono lire 20.000 o 30.000, ma si fissi nella legge l’importo che dev’essere erogato a questo titolo.*

E poiché nella relazione del Presidente della Giunta ci si riferisce, ad un certo punto, a quanto già in atto da tempo nella Provincia di Trento, io desidero anche sapere come si agisce in Provincia di Trento riguardo a questo punto: la legge provinciale prevede la delega alla Giunta o no?

Pertanto, anticipando la dichiarazione di voto, dichiaro che sono senz’altro contrario a questa nuova proposta di legge.

MITOLO (M.S.I.): Io non so se valga la pena di ripetere per l’ennesima volta, almeno da parte mia, osservazioni che in passato sono state fatte a proposito di leggi modificatrici di altre leggi e di cui non si è mai tenuto conto. Per quanto riguarda il personale, se non vado errato, la proposta di legge che stiamo discutendo è ormai la settima nello spazio di sette anni. Fatta eccezione per l’anno 1961, noi ogni anno siamo stati convocati o per votare una nuova legge sul personale o per votare una legge modificatrice della legge che era stata votata l’anno prima.

Al Presidente quello che dico non interessa, perché sta parlando ed evidentemente ha altre cose più importanti che non ascoltare osservazioni di un consigliere dell’opposizione . . .

MAGNAGO (Presidente della Giunta provinciale - S.V.P.): Stavo incaricando l’Assessore Dalsass di rispondere.

MITOLO (M.S.I.): Ma io vorrei che a queste cose, siccome sono rilievi che faccio al criterio legislativo che la Giunta segue nel fare delle proposte di legge, rispondesse — se meritevoli naturalmente di risposta, ben inteso — il Presidente della Giunta e non un Assessore delegato.

Non so quale criterio la Giunta segua nel proporre leggi di questo tipo o modifiche del tipo di quelle che stiamo discutendo oggi. Io mi sono sempre opposto, ho sempre denunciato, ho sempre fatto rilevare quanto sia assurdo, quanto sia incomodo, vorrei dire, a chi delle leggi si deve servire per ragioni pratiche, cioè per rispettarle, o per farle rispettare, e

quanto sia fuori del normale il continuare a modificare una legge ed a volte, come in questo caso, a modificare le leggi di modifica di precedenti leggi. La prima legge sul personale è del 1959, la seconda è del 1960, la terza è del 1962, la quarta è del 1963, la quinta è del 1964, la sesta è del 1965, la settima è del 1966. Naturalmente qui si dice che è previsto un testo unico che coordinerà tutte queste leggi e che darà un assetto organico alla legislazione attualmente in vigore in questa materia. E' la denuncia della insufficienza e della carenza di questo criterio. Ma più che denunciare questo criterio e la sua insufficienza, dal momento che questa insufficienza, signori della Giunta, è stata denunciata più volte nel corso di questi anni, voi avreste dovuto sentire il dovere di ovviare a questo inconveniente. In sette anni io credo che a questo inconveniente si sarebbe potuto ovviare in più di un'occasione. Ora, mi domando: perché non si è ovviato a questo inconveniente? Per mancanza di buona volontà? Per insipienza? No, io non voglio fare questa insinuazione, ma voglio pensare ad un altro motivo e cioè al fatto che abbiate preferito sistemare via via posizioni che si erano consolidate da parte di gruppi o da parte di persone, abbiate pensato di consolidarle regolarizzando con leggi nuove o con modifiche di leggi questa loro posizione. In altre parole voi ancora una volta non avete tenuto conto degli interessi di carattere generale ai quali deve rispondere una legge e vi siete ancora una volta attenuti a regolare interessi di carattere particolare, per non dire interessi di carattere personale. E' un tema questo sul quale si sono soffermati i colleghi che mi hanno preceduto e sul quale io non voglio insistere tanto esso è ovvio dalla semplice lettura degli articoli di questa legge. Se noi potessimo avere l'elenco nominativo dei beneficiari di questa legge, noi vedremmo subito — la Giunta forse ce lo potrebbe dare — come queste osservazioni che vi vengono fatte siano osservazioni fondate.

E' evidente che non si può essere d'accordo con una attività che viene regolata da interessi o da obiettivi di questa natura che nulla hanno a che vedere con quelli ai quali dovrebbe mirare una sana amministrazione, soprattutto una sana, retta e giusta politica legislativa, che in sette anni avrebbe potuto essere certamente tracciata. Dico in sette anni, perché, come ho ricordato poc'anzi, la prima legge sul personale è del 1959. Passi il 1959, passi il 1960, passi il 1961, ma arrivare al 1966 e dover seguire ancora questo criterio significa evidentemente che gli interessi perseguiti dalla Giunta non sono quelli di carattere generale, ma sono quelli di carattere particolare.

Basti questa osservazione per farvi capire che chi vi parla non può essere d'accordo con l'approvazione

di questa legge e quindi già ve ne anticipa il voto contrario.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Ich werde versuchen, ganz kurz allen Rednern auf ihre Einwände zu antworten. Ich beginne beim Abg. Gouthier, der als erster das Wort ergriffen hat.

Der Abg. Gouthier bemerkte, daß die Genehmigung von neuen Übergangsbestimmungen eine absolut abnormale Sache wäre. Ich muß dem Abg. Gouthier das antworten, was bereits im Bericht steht: Eine Übergangsbestimmung betrifft einen Beamten, der schon vor einigen Jahren hätte eingestuft werden sollen; wegen der Rückverweisung des Gesetzes konnte dies jedoch nicht geschehen — in der Zwischenzeit hat er nämlich das vorgesehene Höchstalter überschritten.

Damit möchte ich gleichzeitig auf den letzten Einwand des Abg. Mitolo antworten, der sagt: „Wenn wir bloß das Verzeichnis von all denjenigen hätten, die Nutznießer dieser Übergangsbestimmungen sind!“ Herr Abg. Mitolo, es gibt kein Verzeichnis, es handelt sich um eine einzige Person, die Nutznießerin dieser Übergangsbestimmung ist. Das bedeutet, daß diese Person eingestuft werden kann, ohne daß das Höchstalter berücksichtigt wird.

Die übrigen Übergangsbestimmungen sind nur Präzisierungen, authentische Interpretationen des sich bereits in Kraft befindlichen Gesetzes. Wir schaffen also nichts Neues. Und was den Art. 11 betrifft, so hat man eben vorgesehen, daß das sich bereits im Dienst befindliche Personal der Kleinstkinderbewahranstalt eingestuft werden kann, ohne auf das Alter Rücksicht zu nehmen. Im damaligen Gesetz hatte man nämlich dies nicht vorgesehen, und somit konnte das Personal nicht eingestuft werden. Es ist doch billig und recht, daß man eine Einstufung ermöglicht, wenn sie auf Grund der bestehenden Gesetze nicht möglich ist. Es ist also absolut nicht so abwegig, wenn auch Übergangsbestimmungen geschaffen werden.

Der Abg. Pasqualin begrüßt es, daß der Landesausschuß nun einen Einheitstext ausarbeiten wird. Ein solcher Einheitstext ist selbstverständlich notwendig, da bereits mehrere Gesetze vorhanden sind und man sich daher nicht mehr leicht zurechtfindet. Ich möchte aber betonen — dies sei auch zum Abg. Mitolo gesagt —, daß es nicht sieben Gesetze sind. Wir haben das Grundgesetz und zwei Abänderungsgesetze, also drei. Im übrigen handelt es sich um eine Gehaltsaufbesserung, die seinerzeit gewährt worden ist, und um die Sondergesetze über Stadthof und die Kleinstkinderbewahranstalt. Es stimmt, daß auch dies Personalgesetze sind, aber heute sprechen wir ja vom Grundgesetz, welches das Verwaltungsperso-

nal des Landesausschusses betrifft und nicht das Personal dieser Sonderbetriebe der Landesverwaltung.

Nun, es ist selbstverständlich, daß wir diesen Einheitstext demnächst ausarbeiten werden, weil dies eben auch eine Notwendigkeit ist.

Der Abg. Pasqualin sagte noch etwas sehr Interessantes. Bei der Aufnahme und bei der Beförderung von Personal werden Kommissionen ernannt. Es ist nicht immer die gleiche Kommission, die diese Arbeiten durchführt, und deshalb ist es anzunehmen, daß dieselben verschiedene Kriterien für die Beförderung, bzw. Aufnahme des Personals festsetzen. Abg. Pasqualin, hierzu möchte ich sagen, daß es absolut nicht möglich ist, daß der Landesausschuß all diese Kriterien festsetzt. Die Kommissionen haben jedoch nur einen relativ geringen Spielraum, denn sie haben auf Grund des Gesetzes nur geringe Möglichkeiten zu operieren, d. h. Kriterien festzusetzen. Der Ausschuß kann aber diese Kriterien nicht festsetzen, sonst würde er ja die Kommission ersetzen, und diese wäre gar nicht mehr notwendig; denn sobald die Kriterien festgesetzt sind, handelt es sich nur mehr darum, die Punkte auszurechnen, und dazu braucht es keine Kommission, sondern nur ein Büro: das könnte dann ohne weiteres vom Personalamt direkt gemacht werden. Durch Ihren Vorschlag, Herr Abg. Pasqualin, würden wir also die Kommissionen für die Aufnahme von Personal und die Kommissionen für die Beförderung des Personals durch den Landesausschuß ersetzen lassen, und das wäre nicht vertretbar. Das wird nirgends so gehandhabt. Auch in allen anderen öffentlichen Verwaltungen sind solche Kommissionen für die Aufnahme und für die Beförderung von Personal vorgesehen. Unsere Kommissionen haben nicht etwa eine größere Bewegungsfreiheit als die Kommissionen anderer Verwaltungen, sie können nicht willkürlich entscheiden.

Und wenn nun bei den Beförderungen die Bewertungsnote als Grundlage genommen wird, so bringt das schon ab und zu auch eine verschiedene Bewertung mit sich, weil nicht jeder Abteilungsleiter gleich großzügig oder gleich streng vorgeht. Der eine ist großzügig bei der Austeilung der Bewertungsnoten, der andere weniger. Und das hat Rückwirkungen, wenn man an die Beförderungen schreitet. Ich glaube aber nicht, daß Ihr Vorschlag angenommen werden kann, wonach die einzelnen Bewertungen von den Abteilungsleitern gegeben werden und die effektive Bewertungsnote dann von einem Gremium, welches der Landesausschuß oder der Verwaltungsrat sein kann, ausgearbeitet wird. Auf diese Weise würde die Bewertungsnote, die endgültige Note ein Organ geben, das dem Personal nicht am nächsten ist und es nicht am besten kennt, d. h. ein Organ, das nicht genau über die Leistungen und Fähigkeiten des Personals im Bilde ist. Außerdem würde noch

etwas eintreten, u. zw. daß wir die Möglichkeit eines Rekurses ausschließen würden. Denn wenn der Landesausschuß oder der Verwaltungsrat diese endgültige Bewertungsnote geben würde, so würden wir dadurch eine Rekursinstanz wegnehmen. Ich glaube nicht, daß dies im Interesse des Personals ist, weil heute, auf Grund des bestehenden Gesetzes das Personal das Recht hat, an den Landesausschuß zu rekurrieren, um eventuell eine Verbesserung der eigenen Bewertungsnote zu erreichen. Der Landesausschuß — das wissen Sie selbst am besten — entscheidet nach Anhörung des Verwaltungsrates des Personals.

Der Abg. Pasqualin sagte weiters, daß das Grundgesetz über das Personal die Einhaltung des völkischen Proporz bei den Aufnahmen vorsieht. Nach seinem Dafürhalten wäre es jedoch interessanter, wenn man die Fähigkeiten des Personals und dessen Ausbildung mehr gelten ließe und nicht den Proporz einhalten würde. Er hat noch hinzugefügt, daß selbstverständlich auch die Kenntnis der beiden Sprachen verlangt werden müsse. Ich kann Ihnen nur eines sagen: Bei der Sprachprüfung hat man festgestellt, daß die Angehörigen der deutschen Sprachgruppe normalerweise ganz gut Italienisch können, die Angehörigen der italienischen Sprachgruppe jedoch beinahe nicht Deutsch können. Auf die von Ihnen vorgeschlagene Weise würden Sie, Abg. Pasqualin, erreichen, daß bei Neuaufnahmen kaum Angehörige der italienischen Sprachgruppe berücksichtigt werden könnten.

Sie regen an, diesen Proporz innerhalb der verschiedenen Grade zu berücksichtigen, — Sie haben auch einige Grade aufgezählt. Ich kenne die einzelnen von Ihnen erwähnten Grade nicht so genau. Im ersten und zweiten Grad befinden sich sieben Angehörige der deutschen Sprachgruppe und drei der italienischen Sprachgruppe, kein einziger der ladinischen. Da ist der Proporz doch gewahrt! Was die übrigen Grade betrifft, so bin ich im Augenblick nicht in der Lage, Ihnen zu sagen, ob der Proporz stimmt. Eines aber kann ich Ihnen sagen. Der Landesausschuß hat bei den Beförderungen mehr oder weniger einen Ausgleich geschaffen, d. h. daß die Angehörigen der italienischen Sprachgruppe genauso wie die Angehörigen der deutschen Sprachgruppe aufgenommen und befördert werden, zum Unterschied von der Region. Bei der Region haben wir seinerzeit angeregt, auch für die höheren Grade den Proporz einzuführen, der Regionalausschuß hat dies jedoch strikte abgelehnt. Sicher wären bei der Region größere Mängel aufzuzeigen als bei unserer Landesverwaltung. Hier kann man wirklich nicht behaupten, daß die Angehörigen der einen Sprachgruppe gezwungenermaßen in den niedrigen Graden blieben, während die Angehörigen der anderen

Sprachgruppe in die höheren Grade befördert wurden: es sind alle gleichmäßig je nach Fähigkeit befördert worden.

Der Abg. Jenny kämpft gegen diese Übergangsbestimmungen und sagt, diese gehören nicht hierher, sie geben nur Spielraum für willkürliche Interpretationen, es ist unzweckmäßig, solche Maßnahmen zu treffen, u.s.w. Ich möchte nicht wiederholen, was ich bereits gesagt habe, u. zw. daß die Übergangsbestimmungen praktisch nur die definitive Anstellung einer Person betreffen, die schon längst fällig war. Alles übrige sind nur Interpretationen, authentische Interpretationen bereits bestehender Gesetze, denn diese können nicht willkürlich interpretiert werden. Ein Beweis hiefür ist durch die Vorlage dieses Gesetzes gegeben: die Interpretation des vorhergehenden Gesetzes durch den Landesausschuß wurde vom Rechnungshof nicht akzeptiert. Deshalb sind wir gezwungen, dem Landtag eine neue authentische Interpretation vorzulegen. Dies ist der Beweis dafür, daß man nicht so ohne weiteres interpretieren kann; es gibt einen Rechnungshof, der jeden Beschluß, jede Entscheidung des Landesausschusses nach seiner Gesetzmäßigkeit kontrolliert. Was nicht für gesetzmäßig befunden wird, wird rückverwiesen, bzw. nicht registriert.

Abg. Jenny hat einen Fall aufgezeigt, in welchem man angeblich willkürlich vorgeht, u. zw. bei der Anstellung eines Straßenarbeiters auf der Straße Meran bis Turnstein. Da soll angeblich der Unterfertigte willkürlich gehandelt haben. Herr Abg. Jenny, ich weiß nicht, ob Sie den Fall so genau kennen, wie ich ihn kenne. Der betreffende Mann hat ein Gesuch eingereicht, um als Straßenwärter aufgenommen zu werden. Sie wissen, daß die Straße von Meran nach Turnstein auf Grund des Regionalgesetzes Nr. 19 vom Jahre 1956 klassifiziert wurde und erst 1966 von der Provinz zur Instandhaltung übernommen wurde. Es kommt natürlich öfters vor, daß sich mehrere Personen für ein und dieselbe Stelle bewerben. Und so hat auch dieser betreffende Mann um die Anstellung angesucht — ich könnte Ihnen auch seinen Namen nennen, so gut kenne ich die Situation —, doch hatte er das Höchstalter für die Aufnahme bereits überschritten und konnte deshalb nicht aufgenommen werden; dieser Mann hatte nicht schon vorher diese Stelle bekleidet, man hat ihm also kein Unrecht zugefügt. Sie haben auch von seiner finanziellen Lage gesprochen. Ich habe ihm geantwortet, daß seine finanzielle Lage nicht die schlechteste sei. Ich mußte ihm dies schreiben, weil er mir mitteilte, er befände sich in einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage, was keineswegs der Wahrheit entspricht. Herr Abg. Jenny, für diese Straße ist ein anderer aufgenommen worden, der die gleichen Voraussetzungen

besitzt, das Höchstalter jedoch nicht überschritten hat.

Da Sie schon so sehr gegen die Übergangsbestimmungen sind, Herr Abg. Jenny, muß ich Ihnen folgendes sagen: Um diesen Mann, für den Sie sich eingesetzt haben, aufnehmen zu können, wäre eine Übergangsbestimmung notwendig. Ich glaube, damit auch diesen Fall erschöpfend beantwortet zu haben.

Zum Schluß komme ich noch zur Anfrage des Abg. Agostini. Er fragt, was der Vorschlag bedeute, im Art. 4 den Satz „alla data di indizione del concorso“ zu streichen. Diesbezüglich ist folgendes festzustellen. Alle Beförderungen erfolgen mit 1. Jänner eines jeden Jahres; dies ist auch im Gesetz vorgesehen, u. zw. für alle Laufbahnen, mit Ausnahme der Laufbahn der Akademiker, denn für diese ist die genannte Bestimmung irrtümlicherweise ausgeblieben. Dieser Art. 4 sieht nun auch für die Akademiker die Einreichung des Gesuches für die Beförderung und die Beförderung selbst mit 1. Jänner eines jeden Jahres vor. Also, man vereinheitlicht das System. Was für die Gruppen D), C) und B) bereits heute Rechtskraft hat, wird nun auch für die Gruppe A), also für die Akademiker, vorgesehen.

Noch etwas zu Art. 3. Vielleicht wissen Sie, Abg. Agostini, daß der Landesausschuß schon seinerzeit durch ein Gesetz die Höchstgrenze des Einkommens für Familienangehörige festgesetzt hat, um eventuell noch die ganze oder eine reduzierte Familienzulage gewähren zu können. Die gesetzliche Fixierung dieser Höchstgrenze des Einkommens der Familienangehörigen bringt uns immer wieder in Schwierigkeiten, da jedesmal, wenn die Landesverwaltung der Ansicht wäre, daß diese Höchstgrenze revidiert werden müßte — weil auch Staatsgesetze sie abgeändert haben —, diese Abänderung nur mit Landesgesetz vorgenommen werden kann. Deshalb wird der Landesausschuß ermächtigt, diese Höchstgrenze je nach Bedarf festzusetzen. Es ist selbstverständlich, daß der Landesausschuß gemäß den bestehenden Bestimmungen für die Staatsangestellten und alle übrigen Angestellten handeln wird und muß, sonst würde es ja Ungerechtigkeiten abgeben. Es ist keineswegs zweckmäßig, glaube ich, jedesmal den Landtag einberufen zu müssen, um diese Höchstgrenze um ein paar tausend Lire, z. B. von 15.000 auf 20.000 Lire erhöhen zu können. Darum handelt es sich hier. Mit den Familienzulagen hat dies nichts zu tun. Wir können die Familienzulagen nicht selbst bemessen, denn diese bleiben, so wie sie im Gesetz fixiert wurden, und können nicht vom Landesausschuß abgeändert werden. Wenn wir die Familienzulagen abändern wollen, dann — seien Sie nur beruhigt, Herr Abg. Agostini — müssen wir dem Landtag ein Gesetz vorlegen. Also, glaube ich, ist dieser Artikel nicht richtig verstanden worden. Der Landesausschuß

wird nicht ermächtigt, die Höhe der Familienzulagen abzuändern, keineswegs, sondern er kann nur das Höchsteinkommen für die Familienangehörigen fixieren, um eventuell die Familienzulage oder die reduzierte Familienzulage gewähren zu können. Ich hoffe, mich in verständlicher Weise ausgedrückt zu haben.

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist abgeschlossen. — La discussione generale è chiusa.

Ich lasse über den Übergang zur Debatte über die einzelnen Artikel abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen. — Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza.

Art. 1

All'art. 26 della legge provinciale 3. 7. 1959, n. 6, modificato con l'art. 1 della legge provinciale 27. 8. 1962, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

“Il personale temporaneo in servizio è ammesso a partecipare ai concorsi pubblici con esenzione dal limite di età...”

Wer wünscht dazu das Wort? — Chi chiede la parola? Consigliere Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Il signor Assessore ha parlato di casi personali il che mi porta ad introdurre il discorso su altri casi personali, visto che le leggi presentate al Consiglio sono ritagliate „ad personam“, e cioè su di un dipendente della Provincia, se ben ricordo, in servizio temporaneo, da poco tempo licenziato, avendo superato l'età prevista dalla legge. Io più che contestare alcunché all'Assessore vorrei chiedere se questa persona e, come lui, le altre persone che si trovano nelle sue condizioni, possono partecipare a questi concorsi.

DALSASS (Assessore ai lavori pubblici - S.V.P.): Io dovrei sapere di che caso si tratta.

GOUTHIER (P.C.I.): Di uno stradino. Lo conosce. Mi è venuto in mente, ripeto, perché si sta parlando di casi personali.

MITOLO (M.S.I.): Non ci sono solo stradini, ma anche impiegati che sono stati licenziati per aver superato i limiti di età.

GOUTHIER (P.C.I.): Ecco. Quindi, questa gente, che adesso è senza lavoro perché ha superato i limiti di età, cosa fa? Deve aspettare che vengano banditi i nuovi concorsi nel suo settore o è licenziato e deve andare in cerca di espedienti per sopravvivere? Questi sono i punti da chiarire; cioè questa è una

norma legislativa che veramente può essere a doppio taglio, può essere del tutto illusoria, perché se la Giunta provinciale licenzia una persona perché ha superato i limiti di età, questa norma è priva di valore, in quanto se la Giunta provinciale non bandisce più concorsi, anche se esiste questa norma generale, l'interessato non può più fare il concorso, non entra più in ruolo e va in giro a caccia di farfalle. Allora, quale valore effettivo ha questa norma? Che concorsi ed in quali settori si prevedono? Veramente mi sembra che più si va avanti nella discussione più si comprende che articolo per articolo sono ritagliati da buon sarto a situazioni particolari.

MITOLO (M.S.I.): Io debbo aggiungere altre considerazioni a quelle giustissime svolte dal consigliere Gouthier e la considerazione o l'osservazione, a mio avviso, più logica che possa essere fatta a tale articolo è questa: di personale temporaneo in servizio che abbia già superato i limiti di età non ne dovrebbe esistere, almeno fino all'entrata in vigore di questa legge, perché chi ha superato i limiti di età, vigendo l'ordinamento attuale, dovrebbe essere licenziato o quanto meno il rapporto dovrebbe essere già risolto. Quindi, come fa la Giunta a sapere che esiste personale che al momento in cui entrerà in vigore questa legge ha superato i limiti di età ed è ancora in servizio? Questo vorrei sapere e su questo vorrei avere una spiegazione, ma qualunque spiegazione voi mi daretè è evidente che la formulazione di questo articolo è la dimostrazione più chiara e precisa che esso è fatto „ad personam“, come si dice. Voi dovete avere evidentemente un elenco di persone — saranno una, due, tre, non so quante — di cui sapete già che al momento in cui entrerà in vigore la legge staranno per superare il limite di età, o lo avranno superato da poco, ma saranno ancora in servizio. Allora a favore di questo gruppo di persone entra in funzione l'articolo. Ma, come ho detto poc'anzi, io sono certo, perché a me ne risulta uno di cui adesso non ricordo il nome, che vi è del personale con il quale è stato risolto il rapporto di lavoro perché aveva superato il limite di età. Nei confronti di questo personale come vi comportate? Lo riammettete in servizio? Conosco una persona che è stata licenziata perché ha superato i limiti di età e quindi non poteva concorrere ai pubblici concorsi che erano stati banditi.

DALSASS (Assessore ai lavori pubblici - S.V.P.): Quando?

MITOLO (M.S.I.): Non lo so quando. E' evidente che con l'entrata in vigore di questa legge si viene a creare una sperequazione, anzi una ingiustizia tra coloro che non hanno potuto usufruire di questo be-

neficio, di questa norma eccezionale: quindi hanno seguito il loro corso e quando hanno superato i limiti di età sono stati licenziati, perché non hanno potuto partecipare ai pubblici concorsi; gli altri invece, trovandosi ancora in servizio, ma nelle stesse condizioni in cui si sono trovati coloro che sono stati a suo tempo licenziati, di questa norma possono usufruire.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Der Art. 1 sieht eine Änderung des Art. 26 des Grundgesetzes vom Jahre 1959 vor; dort heißt es, daß die Landesverwaltung für außerordentlichen Bedarf provisorisches Personal für eine Höchstdauer von zwei Jahren aufnehmen kann, u. zw. mit Beschluß. Und nun gibt es einige Leute, die auf Grund des Gesetzes regelrecht aufgenommen worden sind, bei der Beschlußfassung das Höchstalter nicht erreicht hatten, in der Zwischenzeit aber dieses Höchstalter überschritten haben. Selbstverständlich wissen wir, daß es einige Fälle gibt, die das zulässige Höchstalter überschritten haben. Und was wollen wir nun mit dieser Bestimmung? Wir tun nichts anderes, als auch diese Personen zum öffentlichen Wettbewerb zuzulassen. Durch diese Bestimmung können auch diejenigen, die sich, gemäß Art. 26, provisorisch im Dienst befinden und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes das vorgesehene Höchstalter überschritten haben, zum öffentlichen Wettbewerb antreten. Ich glaube, das ist doch keine überwältigende Ausnahme. Und wenn sie den Wettbewerb nicht gewinnen, dann können sie auch nicht mehr als provisorisches Personal weitergeführt werden, weil die Bestimmung ja ausdrücklich sagt, daß dieses Personal nicht länger als zwei Jahre angestellt werden kann.

Nun komme ich zum Fall des Abg. Gouthier zurück. Wenn Sie sich auf einen Straßenarbeiter berufen, der nun wegen Überschreitung des Höchstalters nicht eingestuft werden kann, so muß ich Ihnen folgendes antworten. Erstens, für Straßenarbeiter sind keine Wettbewerbe vorgesehen. Zweitens, der betreffende Straßenarbeiter ist leider nicht auf Grund des Art. 26 aufgenommen worden; er erhält eine Stundenentlohnung, die für die Straßenarbeiter möglich ist.

Der Abg. Mitolo hat sich noch auf andere Personen berufen, die ebenfalls das Höchstalter überschritten haben und somit am Wettbewerb nicht mehr teilnehmen können. Ich möchte ihn daran erinnern, daß der Art. 7 von jenem Personal spricht, welches in der Schule tätig war. Also, das Personal, das bei Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 16 vom Jahre 1964 in der Schule provisorisch Dienst geleistet und in der Zwischenzeit das Höchstalter überschritten hat, kann dennoch, auf Grund des Art. 7 an den Wettbewerben teilnehmen. Der Art. 7 dürfte dem Abg. Mitolo vielleicht Anlaß geben, zu glauben, daß das

Personal unterschiedlich behandelt würde. Nein, im Gegenteil, mit dem Art. 7 beseitigt man auch die Mängel, die Sie soeben aufgezeigt haben.

MITOLO (M.S.I.): La risposta datami dall'Assessore Dalsass è una risposta ovvia, ma è una risposta che non mi convince. Il caso che ho fatto presente è un altro. Vi era del personale in servizio temporaneo che, per aver oltrepassato i limiti di età, non ha potuto essere ammesso ai concorsi banditi a suo tempo e che successivamente è stato licenziato. Se questo personale fosse stato mantenuto in servizio com'è stato mantenuto in servizio il personale che godrà di questa norma, potrebbe anch'esso partecipare al beneficio previsto dall'art. 1, cioè potrebbe partecipare al concorso pubblico. Viceversa, essendo stato licenziato non può partecipare. Questa norma riguarda il personale che ha superato i limiti di età, ma che è in servizio temporaneo. Il caso di cui ho parlato è quello di personale che, avendo superato i limiti di età, non è più in servizio temporaneo, perché è stato licenziato. La sperequazione è qui. A me pare di ricordare un caso, ma voi certamente della situazione di questo personale siete più a conoscenza di quanto non ne sia io. Potreste dirmi: no, non esiste nessun caso, perché tutto il personale in servizio temporaneo che ha superato i limiti di età è ancora in servizio e quindi godrà di questa norma. Lei avrebbe potuto rispondermi così, Assessore Dalsass, dicendo: non esiste personale che si trova in quelle condizioni; non dirmi che il personale che era in servizio temporaneo e che non ha potuto partecipare ai pubblici concorsi in virtù dell'art. 7 ha potuto usufruire di un altro beneficio.

Non ho ben capito la risposta, perché purtroppo con tutta la buona volontà dei traduttori non sempre certe sfumature delle vostre risposte si afferrano. Se qualche volta ci parlassimo nella stessa lingua, scusi se ripeto il mio solito pallino, non solo ci potremmo parlare meglio, perché parlando la stessa lingua ci si guarda in faccia e non si deve passare attraverso il volto sia pure grazioso della signorina che fa la traduzione e che sotto certi riguardi mi fa più piacere che quello di taluno di voi, non ve ne offendiate, ma la comunicativa che si stabilisce parlando la stessa lingua è certamente maggiore di quella che si stabilisce passando attraverso il traduttore.

Io non ho ben capito la risposta in riferimento all'art. 7, comunque la questione è quella che Lei ho prospettato. Se Lei mi dice che non esiste personale in quelle condizioni, allora io prendo atto di questo; ma se Lei non esclude, come a me pare di non potere escludere, perché conosco un caso particolare, che quel tipo di personale esista, allora la mia osservazione sulla sperequazione e sull'ingiustizia di questa norma è del tutto valida.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Herr L. Abg. Mitolo, bezüglich Ihrer Ansicht über die gleiche Sprache möchte ich Ihnen entgegenhalten, daß dies umgekehrt auch für Sie gilt. Sie können nicht deutsch, und somit können wir miteinander nicht in derselben Sprache sprechen. Ich könnte ohne weiteres italienisch sprechen, aber Sie können nicht verlangen, daß ich Ihretwegen auf mein Recht, mich in meiner Muttersprache zu äußern, verzichte. Außerdem verfügen wir über eine eigene Simultananlage, durch die Sie die italienische Übersetzung von dem, was ich sage, hören und, meiner Meinung nach, auch verstehen können... Ich habe aber den Eindruck, daß Sie deutsch verstehen.

Ich möchte noch folgendes hinzufügen: Unter dem Personal, das gegenwärtig gemäß Art. 26 provisorischen Dienst leistet und Nutznießer dieser Bestimmung wird, gibt es keinen einzigen Fall, in dem ein Angestellter entlassen worden wäre. Die einzigen möglichen Fälle wären jene gemäß Art. 7. Aber auch für dieses Personal wurde nun gesorgt, indem die Begünstigungen dieses Gesetzes auch auf das Schulpersonal ausgedehnt wurden. Es gibt jedoch keinen einzigen Fall, Herr L. Abg. Mitolo, in dem jemand wegen Erreichung der Altersgrenze aus dem provisorischen Dienst ausgeschieden wäre, deswegen nicht mehr an diesem Wettbewerb teilnehmen könnte und demzufolge ungerecht behandelt worden wäre. Wenn Sie einen Fall gemäß Art. 26 wissen, Herr L. Abg. Mitolo, dann ersuche ich Sie, mir diesen offen zu nennen.

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Ich lasse darüber abstimmen: Wer ist mit Art. 1 einverstanden: drei dafür. Wer ist dagegen: drei dagegen. Wer enthält sich der Stimme: eine Stimmenthaltung.

Ich lasse über den Art. 1 noch einmal abstimmen.

MITOLO (M.S.I.): La votazione è già stata fatta, la legge è respinta!

PRESIDENTE: E' stata chiesta la verifica.

GOUTHIER (P.C.I.): Ma l'art. 1 è già stato votato.

MAGNAGO (Presidente della Giunta prov.le - S.V.P.): Chiediamo la verifica della votazione. Non abbiamo capito che c'era la votazione.

MITOLO (M.S.I.): Ma la maggioranza è in Consiglio ed ha già votato!

PRESIDENTE: Si rivota l'art. 1. — Wer ist mit

Art. 1 einverstanden: Mit Stimmenmehrheit angenommen.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Passerà alla storia del Consiglio questo fatto!

PRÄSIDENT: Die Herren L. Abg. müssen abstimmen, ich kann nicht mehr Stimmen zählen als abgegeben werden.

Art. 2

L'art. 32 della legge provinciale 3. 7. 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

“La Commissione di cui al precedente articolo accerta il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione e provvede all'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti. Quindi, previa determinazione dei criteri di massima, procede alla valutazione dei titoli ed alle prove di esame.

L'avviso per la presentazione alle prove scritte deve essere inviato a candidati ammessi al concorso non meno di 10 giorni prima dell'inizio di esse. Con lo stesso avviso potranno anche essere fissate le prove orali in data immediatamente successiva. Le prove d'esame non si intendono superate se il concorrente non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse. Ulteriori modalità per lo svolgimento dei concorsi potranno essere fissate con regolamento.

Espletate le prove, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati. La Giunta provinciale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria è pubblicata con decreto del Presidente della Giunta provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino decorre il termine per le eventuali impugnative.”

JENNY (S.F.P.): Ich möchte etwas zur Abstimmung über den ersten Artikel sagen. Ich war damals derjenige, der sich in Trient schärfstens gegen die Wiederholung der Abstimmung ausgesprochen hat, als die Mehrheit, die sogenannte Mehrheit, beim Gesetz über die Förderung der Industrie dieselbe noch einmal vornehmen wollte. Ich muß mich auch hier wegen grundsätzlicher Überlegungen schärfstens dagegen aussprechen, daß eine stattgefundene Abstimmung wiederholt wird, weil einige Herren, die ja dazu berufen sind und deswegen gezahlt werden, damit sie hier ihre Pflichten als Landtagsabgeordnete erfüllen, nicht aufgepaßt haben. Es ist dabei ganz gleich, ob diese Herren der Mehrheit oder der Minderheit angehören, denn sie sind ja schließlich nicht dazu da, die Sessel zu wärmen, sondern um auf das

zu achten, was gesprochen wird. Das verlangt meine Partei von mir und ich glaube, daß die Wähler von ihren Vertretern dasselbe fordern. Ich muß daher im Namen meiner Partei und ohne Pathos auch im Namen der Demokratie betonen, daß man eine solche Abstimmung nicht verlangen kann, wenn man einen Anspruch auf eine korrekte autonome Verwaltung erhebt. Solche Abstimmungen sind gerade dazu angetan, das Ansehen unserer Körperschaft und die Würde unserer autonomen Verwaltung in Mißkredit zu bringen.

Als Südtiroler und als Abgeordneter muß ich sagen, daß ein derartiges Vorgehen keineswegs den demokratischen Grundregeln entspricht und unseren Landtag in ein schlechtes Licht bringt. So darf man nicht handeln! Ich muß daher im Namen meiner Partei formellen Protest erheben.

GOUTHIER (P.C.I.): Sarebbe un atto teatrale quello di uscire dal Consiglio e penso che sarebbe una cosa normalissima se le minoranze uscissero dal Consiglio. Gli atteggiamenti plateali, teatrali a me non sono molto consoni, tuttavia devo rilevare e sollevare fermamente questa situazione di fatto e giuridica che è abnorme e del tutto intollerabile. Sostenere che uno non ha capito la domanda di votare è una cosa che non regge né in cielo, né in terra!

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Poiché il collega Gouthier ha fatto dei rimproveri all'Ufficio di Presidenza, ed io sono membro dell'Ufficio di Presidenza, devo purtroppo rilevare che il Presidente ha riposto in votazione l'art. 1 con tale fretta che non mi è stato consentito di fare la proposta formale di riunire l'Ufficio di Presidenza per deliberare in proposito. Questo dovevo dire, perché in questo momento dò ragione ai colleghi che hanno sollevato quelle obiezioni, che sono obiezioni quanto meno fondate.

PRESIDENTE: L'art. 74 del Regolamento dice: *“Il voto per alzata di mano o per alzata e seduta è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.”*

Si procedé all'appello nominale se rimanga ancora dubbio sul risultato della riprova...

Dunque, ho applicato soltanto il regolamento. — Herr. Dr. Dalsass.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Nachdem die Herren Abgeordneten das Wort zur Prozedur ergriffen haben, muß auch ich noch zwei Worte hinzufügen. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn man die Abstimmung nicht mehr wiederholt hätte, denn laut Geschäftsordnung hätte man dies nach der Verlesung des Art. 2 nicht mehr tun dürfen.

Also, der Art. 74 der Geschäftsordnung läßt ohne weiteres zu, daß die Abstimmung wiederholt wird, wenn ein Abgeordneter dies sofort nach erfolgter Abstimmung verlangt. Darin besteht nichts Willkürliches. Das Ersuchen muß auch gar nicht begründet werden. Man braucht also nicht zu dramatisieren, denn es ist nichts Abnormales geschehen; und es ist schon gar nicht nötig, einen Skandal aus dieser Sache zu machen, wie man es auf den Bänken der Opposition versuchen wollte.

Ich möchte noch etwas hinzufügen. Wenn man die Abstimmung von drei zu drei Stimmen plus einer Enthaltung akzeptieren würde, so bliebe noch etwas festzustellen: Ist mit sieben Leuten die Beschlußfähigkeit gegeben, ja oder nein? Sie ist nicht gegeben, denn alle anderen sind ja nicht als anwesend betrachtet worden. Die einzige Konsequenz: wenn der Art. 74 die Wiederholung der Abstimmung nicht zuliesse, müßte man wegen Beschlußunfähigkeit die Sitzung um eine Stunde verschieben.

Es ist also nichts Abnormales geschehen, sondern man hat nur die im Art. 74 vorgesehene Prozedur angewandt.

KAPFINGER (S.V.P.): Ich habe die vor Entzündung tiefenden Worte des Kollegen Dr. Jenny gehört, der hier fast den Moralisten gespielt hat. Er sagte, daß das Ansehen von uns allen auf dem Spiel stünde, weil wir unsere Pflicht nicht erfüllen usw.

Ich möchte dem Herrn Dr. Jenny nur sagen, daß es mir ein leichtes sein wird, ihm statistisch zu beweisen, daß derjenige, der nicht schlechter bezahlt wird — da er nun schon einmal dieses unliebe Wort „zahlen“ benützt hat — als andere, die immer und immer pünktlich da sind, am öftesten fehlt und es nicht einmal der Mühe wert findet, bei Bilanzabstimmungen rechtzeitig da zu sein u. dgl. Es tut mir sehr leid, das sagen zu müssen. — Als Regionalratsabgeordneten sitzen wir auch im Landtag. Es steht mir nicht zu, zu sagen, ob Sie Ihre Pflichten gut oder schlecht erfüllt haben, Ihnen steht aber auch nicht zu, hier Dinge auszusprechen, die Sie eben gesagt haben. Und wenn schon, dann möchte ich Ihnen nur das berühmte Gleichnis vom Splitter und vom Balken im Auge in Erinnerung rufen.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Jenny, per fatto personale.

JENNY (S.F.P.): Man will hier aus einer grundlegenden Frage eine persönliche machen, was immer das Leichteste ist. Ich unterscheide das sehr streng und muß, weil ich persönlich angegriffen worden bin, replizieren. Ich möchte betonen, daß ich noch bei keiner Bilanzabstimmung gefehlt habe — zum Bedauern der Volkspartei! Auch in Trient nicht, das

kann bestätigt werden. Im übrigen weiß ich selber, was ich meinen Leuten und meiner Partei schuldig bin und nehme Belehrungen sehr ungerne entgegen. Dieser persönliche Angriff ändert nichts an den grundlegenden Bemerkungen, die ich vorhin gemacht habe.

PRESIDENTE: Ora lasciamo cadere questa questione, perché il Presidente ha applicato il Regolamento.

MITOLO (M.S.I.): Chiedo la parola sull'art. 74 del Regolamento.

GOUTHIER (P.C.I.): Anch'io.

PRESIDENTE: Adesso non dò più a nessuno la parola sull'art. 1.

GOUTHIER (P.C.I.): Chiedo la parola sul Regolamento.

PRESIDENTE: Va bene.

GOUTHIER (P.C.I.): Signor Presidente, visto che il discorso è caduto sul Regolamento, io non posso far a meno di osservare una cosa. L'art. 74 dice che il voto peralzata di mano ecc. è soggetto a "riprova"; ma che cosa significa "riprova"? Significa che quando si ha il dubbio su una votazione, si vuole riprovare quello che ha dato un esito incerto, ma quando una votazione è chiara e netta è troppo comodo, signori, se la maggioranza ha i consiglieri in corridoio o a casa, che uno si alzi e dica: "Voglio la riprova". Perché la riprova? Questa è una cosa assurda che non esiste in nessun Parlamento.

DALSASS (Assessore ai lavori pubblici - S.V.P.): Ma non c'era il numero legale.

GOUTHIER (P.C.I.): Va bene, ma questa interpretazione dell'art. 74, cioè che ogni votazione può essere soggetta alla riprova non è giusta. Allora noi della minoranza possiamo incominciare a fare un ostruzionismo e chiedere ad ogni articolo la riprova, il che è manifestamente assurdo. Una riprova si può avere quando c'è il dubbio sul voto, questa è riprova, ma non quando c'è certezza sul voto. Quando il Presidente dice: tre a favore, tre contro e tutti, scrutatori, Presidente, Vicepresidente, sono d'accordo su questa votazione che cosa si riprova? Niente si riprova. Allora si mette la minoranza in condizioni tali da essere succube. La cosa è palesemente assurda, perché Lei sa benissimo, signor Assessore, signor Presidente, che in Parlamento, quando una votazione è chiara e lampante nel suo risultato, non si riprova un bel niente, perché non ha scopo. Questo mi sem-

bra evidente e chiaro anche per evitare confusioni in un prossimo futuro, perché, ripeto, se un articolo una volta è votato e se non c'è dubbio su chi ha votato a favore, contro e su chi si è astenuto, non c'è più niente da ripetere. Qui non ci sono i consiglieri che entrano dalla porta, come nel caso di Trento, ormai famoso. Ad esempio, il consigliere Bertorelle alla prima votazione era fuori; è entrato dopo. Allora come la mettiamo questa cosa?

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Sul Regolamento. Chiedo che sia convocato immediatamente lo Ufficio di Presidenza per esaminare il caso prima di passare all'esame del nuovo articolo.

PRESIDENTE: Abbiamo già deciso.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Chi ha deciso?

PRESIDENTE: Io ho deciso, come Presidente, applicando l'art. 74.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Allora signor Presidente, di fronte a questa mia formale richiesta, La prego di rispondere e che questo sia poi messo a verbale.

MITOLO (M.S.I.): Chiedo la parola sul Regolamento.

PRESIDENTE: Va bene; la parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Naturalmente condivido le osservazioni che sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare quelle del collega Gouthier circa l'interpretazione esatta da dare all'art. 74. Comunque, a prescindere da questo io desidero che nel verbale della seduta risulti quanto è avvenuto, cioè che era stato proclamato il risultato della votazione sull'art. 1 con tre voti a favore, tre voti contrari ed uno astenuto; che successivamente da parte del Presidente della Giunta è stata richiesta la riprova, come è stata definita, e che il Presidente del Consiglio ha rimesso in votazione l'art. 1. Chiedo che questo risulti chiaramente e specificatamente dal verbale della seduta.

PRESIDENTE: Va bene, sarà messo a verbale.

MITOLO (M.S.I.): Grazie.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sullo art. 2? — Wer wünscht noch zum Art. 2 das Wort? Niemand. Ich lasse über den Art. 2 abstimmen: Mit Stimmenmehrheit angenommen. — Votiamo l'art. 2: approvato a maggioranza di voti.

Art. 3

Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2. 3. 1960, n. 4, è sostituito dal seguente:

“Il limite minimo di reddito proprio di qualsiasi natura dei componenti il nucleo familiare del dipendente che dà diritto alla concessione delle aggiunte di famiglia è fissato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima,,.

Wer wünscht dazu das Wort? — Consigliere Agostini.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Io chiedo ancora, signor Presidente, che l'Ufficio di Presidenza si riunisca e che comunque, se non lo vuole riunire, ne dica le ragioni.

PRESIDENTE: Appena terminata la seduta del Consiglio convochiamo la seduta di Presidenza. Non posso interrompere la seduta del Consiglio adesso.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): E chi lo dice questo?

PRESIDENTE: Non posso interrompere la seduta del Consiglio adesso!

Wer wünscht zum Art. 3 das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Art. 3? — Chi è d'accordo con l'art. 3? Approvato a maggioranza di voti.

Art. 4

Nel secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16, sono abrogate le parole “alla data di indizione del concorso,,.

Wer wünscht zum Art. 4 das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Art. 4? Mehrheitlich genehmigt. — Chi è d'accordo con l'art. 4? Approvato a maggioranza di voti.

Art. 5

L'art. 22 della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

“I concorsi interni e gli esami previsti per la progressione in carriera saranno indetti ogni anno. Agli stessi sono ammessi tutti i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta entro il 1. gennaio dell'anno e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti. I vincitori dei concorsi interni e gli idonei nelle prove di esame conseguiranno la promozione con effetto dalla stessa data,,.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. — Wer ist für die Genehmigung dieses Artikels? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 6

Le percentuali indicate col 40% negli artt. 1 e 2 della legge provinciale 29. 4. 1963, n. 4, sono elevate al 50% con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Wer wünscht zum Art. 6 das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Art. 6? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

NORME TRANSITORIE

Art. 7

Per il personale temporaneo già in servizio alla entrata in vigore della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16, e che in tale data aveva già superato il limite di età ivi fissato, resta in vigore a tutti gli effetti il limite massimo di età già previsto dall'art. 27 della legge provinciale 3. 7. 1959, n. 6.

Wünscht jemand dazu das Wort? Herr L. Abg. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hätte gerne noch einige Einwände erhoben, aber ich glaube, besser als alle meine Einwände hat das Vorgehen bei dieser Abstimmung gezeigt, wie der Landesausschuß diese Übergangsbestimmungen zu interpretieren gedenkt, d. h. nach eigener Willkür. Genauso wie man eine Abstimmung einfach für ungültig erklärt, bzw. mit einem Trick, möchte ich sagen, wiederholt, so werden auch diese Übergangsbestimmungen nach eigenem Gutdünken und nach persönlichem Ermessen gestaltet werden. Ich glaube, mehr ist darüber nicht zu sagen.

Assessor Dalsass hat mir vorgeworfen, falsche Berichte über diesen Fall in Turnstein gebracht zu haben. Ich weiß, daß der Mann Kriegsbeschädigter ist. Darüber wollen wir jetzt nicht streiten. Assessor Dalsass hat behauptet, dieser Bewerber könne wegen Überschreitung der Altersgrenze nicht berücksichtigt werden, aber soweit ich informiert bin, hat er trotz seines Alters infolge seiner Kriegsbeschädigung einen Anspruch.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Auch dann nicht.

JENNY (S.F.P.): Bitte sehr. Ich möchte aber grundsätzlich feststellen, daß man hier einseitig und, ich möchte fast sagen, „ad personam“ vorgehen will. Dieses Vorgehen muß man grundsätzlich, ganz gleich

welcher Richtung und welcher Partei man angehört und welche Meinungen man vertritt, ablehnen, weil es keineswegs für eine demokratische Entwicklung förderlich ist.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Herr L. Abg. Jenny, ich möchte Sie ersuchen, objektiv zu sein. Ich habe vorhin gesagt, daß bei der Vergebung der Straßenwärterstelle auf der Strecke Meran—Turnstein eine Übergangsbestimmung notwendig wäre, da der Bewerber das Höchstalter überschritten hat. Er ist wohl Kriegsinvalide, das weiß auch ich, aber er hat auch das für Kriegsinvaliden vorgeschriebene Höchstalter überschritten. Außerdem muß ich hervorheben, daß die Übergangsbestimmungen nur auf das Personal angewandt werden können, das bereits im Dienst ist. Dieser Bewerber ist niemals im Dienst gewesen und konnte wegen der dargelegten Gründe weder provisorisch noch definitiv aufgenommen werden. Es kann also nicht gesagt werden, daß man willkürlich vorgehe und den eigenen Willen durchsetze. Ebenso wenig kann man behaupten, Herr Dr. Jenny, daß der Landesausschuß die Abstimmung für gültig oder ungültig erklärt hat, da es nicht Aufgabe des Landesausschusses, sondern des Landtagspräsidiums ist, eine Abstimmung im Landtag für gültig oder ungültig zu erklären. Diesbezüglich trifft den Landesausschuß wirklich keine Schuld!

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Ich lasse darüber abstimmen: Mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 8.

All'art. 42 della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16, sono abrogate le parole "semprecché non abbia superato il 50.mo anno di età",.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. — Wer ist für die Genehmigung des Art. 8? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 9

All'art. 44 della legge provinciale 12. 11. 1964, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

"Il predetto beneficio si intende operante alla data dell'avvenuto passaggio di carriera",.

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. Chi è d'accordo con l'art. 9? Approvato a maggioranza di voti.

Art. 10

La Giunta provinciale potrà provvedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge alla copertura dei posti corrispondenti al grado I/D della carriera ausiliaria e dei posti di capo cantoniere mediante chiamata diretta di dipendenti appartenenti alla stessa carriera e ruolo, che abbiano prestato almeno 1 anno di effettivo servizio.

Chi chiede la parola sull'art. 10? — Wer wünscht zum Art. 10 das Wort? Niemand. — Nessuno. — Chi è favorevole all'art. 10? Approvato a maggioranza di voti.

Art. 11

Per l'inquadramento in ruolo del personale inser-viente già in servizio presso l'I.P.A.I. ai sensi dello art. 20 della legge provinciale 12. 8. 1965, n. 10, si prescinde dal limite di età.

Wer wünscht dazu das Wort? Niemand. Wer ist für die Genehmigung dieses Artikels? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

Art. 12

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e valutati in lire 1.000.000 si farà fronte con lo stanziamento previsto all'art. 48, lett. e), del bilancio in corso e corrispondente articolo dei bilanci degli esercizi futuri.

Wünscht jemand das Wort? Niemand. Ich lasse darüber abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? — Wer wünscht das Wort zur Stimmabgabe? — Consigliere Gouthier.

GOUTHIER (P.C.I.): Signor Presidente, la legge non è passata, l'art. 1 non è stato approvato e penso che ci siano anche gli strumenti per segnalare nelle dovute sedi questo fatto. Veramente non vedo come e perché si debba insistere in dichiarazioni di voto quando l'art. 1 non è stato approvato!

PRESIDENTE: Mi sono deciso a fare rivotare l'art. 1 dopo la richiesta del Presidente della Giunta. Io dico che una votazione è soggetta a riprova nel senso come Lei ha spiegato prima. Avevo dei dubbi in quanto c'erano diversi consiglieri in aula e forse non ho visto che qualcuno ha alzato la mano. Dunque sussiste un dubbio su quella votazione.

MITOLO (M.S.I.): Il dubbio però ce lo dice adesso!

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Come membro dell'Ufficio di Presidenza non sono stato informato delle dichiarazioni tardive del Presidente. Sia ben chiaro perciò che io insisto nella mia richiesta ed insisto nel ritenere valida la prima votazione.

PRESIDENTE: Quando Lei vuol dire qualche cosa deve essere al suo posto come segretario.

MITOLO (M.S.I.): La mia dichiarazione di voto è questa: chiedo che nel verbale risulti anche che il Presidente del Consiglio ha precisato che il dubbio sul quale doveva essere basata la ragione, il presupposto della riprova, lo ha scoperto al momento della dichiarazione di voto e non lo ha detto al momento in cui ha risottoposto a votazione l'art. 1. Anche questo chiedo che sia messo a verbale.

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident, ich kann auch nur feststellen, daß man diesen Art. 1 ohne die entsprechende gesetzliche Unterlage und unter Mißachtung der Abstimmung durchgedrückt hat. Ich kann das im Namen meiner Partei in keiner Weise gutheissen und ich gebe auch keine Erklärung zur Stimmabgabe, weil ich dieses Vorgehen absolut nicht als gesetzmäßig crachte.

MAGNAGO (Presidente della Giunta provinciale - S.V.P.): Prima lo ha pensato e poi lo ha detto.

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. — Chiede ancora qualcuno la parola? Nessuno. — Wir stimmen über das Gesetz ab. — Passiamo alla votazione della legge.

Bitte, die Stimmzettel verteilen. — Prego, distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto — Geheimabstimmung).

PRÄSIDENT: Abstimmungsergebnis: 14 abgegebene Stimmen, 12 Ja-Stimmen, 1 weißer Stimmzettel und eine ungültige Stimme.

Esito della votazione: 14 votanti, 12 sì, 1 scheda bianca ed una non valida.

Das Gesetz ist damit genehmigt. — La legge è approvata.

Wir gehen zum nächsten Punkt der Tagesordnung über: „Anfragen und Interpellationen“.

Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno: „Interrogazioni ed interpellanze“.

La risposta scritta all'interrogazione, riguardante il ricorso del cittadino di Bolzano e presentata dal consigliere Mitolo, non è ancora pervenuta.

Altra interrogazione dell'avv. Mitolo n. 37/66, presentata in data 20 maggio 1966:

„Il sottoscritto consigliere provinciale avv. Andrea Mitolo, chiede di interrogare il signor Assessore ai Lavori Pubblici per conoscere:

1) se sia vero che gli abitanti della frazione di San Giovanni del Comune di Valle Aurina abbiano denunciato fin dal 1960 il modo in cui furono eseguiti i lavori di costruzione dell'acquedotto, non solo perché difformi dal progetto, ma perché contrari ad ogni più elementare norma tecnica, in quanto le condutture in alcuni punti sono interrate di appena 20-40 cm. e passano in prossimità del cimitero, con le conseguenze di ordine igienico, che anche un profano può immaginare;

2) se sia vero che dalla rete sono stati inspiegabilmente esclusi alcuni gruppi di abitazioni, i cui proprietari hanno invano protestato per l'esclusione, che riguarda sia l'acqua potabile, che quella per uso antincendio;

3) se sia vero che l'opera, importante una spesa di 80 milioni, è stata affidata dal Comune al capofrazione di San Giovanni, senza regolare gara di appalto, come prescrive la legge;

4) se sia vero che la presa principale dell'acquedotto è fatta in derivazione da un torrentello, che alimenta una centrale elettrica privata;

5) quali contributi abbia goduto il Comune per la costruzione dell'opera;

6) se l'opera sia stata collaudata e da chi„.

„Der unterfertigte L. Abg. Dr. Andrea Mitolo richtet an den Herrn Landesassessor für öffentliche Arbeiten vorliegende Anfrage, um in Erfahrung zu bringen:

1. Ob es der Wahrheit entspricht, daß die Bewohner der Fraktion von St. Johann in der Gemeinde Ahrntal schon im Jahre 1960 Meldung über die Art und Weise erstattet haben, wie die Bauarbeiten zur Errichtung der Wasserleitung durchgeführt wurden, nicht nur, weil sie vom Projekt abwichen, sondern den elementarsten Bauvorschriften widersprachen, da die Rohrleitungen an einigen Stellen kaum 20 bis 40 cm unter der Oberfläche liegen und in der Nähe des Friedhofes vorbeiführen, mit den daraus erwachsenden hygienischen Folgen, die sich auch ein Laie leicht vorstellen kann;

2. ob es der Wahrheit entspricht, daß vom Verteilungsnetz in unerklärlicher Weise einige Häusergruppen ausgeschlossen wurden, deren Besitzer ohne Erfolg gegen den Ausschluß protestiert haben, der sowohl das Trinkwasser als auch das Löschwasser betrifft;

3. ob es der Wahrheit entspricht, daß die Arbeiten, die eine Ausgabe von 80 Millionen Lire zur Fol-

ge haben, von der Gemeinde dem Fraktionsvorsteher von St. Johann übergeben worden sind, ohne einen regelrechten Wettbewerb durchzuführen, wie es das Gesetz vorschreibt;

4. ob es der Wahrheit entspricht, daß die Hauptfassungsstelle der Wasserleitung aus der Abteilung eines kleinen Baches besteht, der ein privates Elektrizitätswerk speist;

5. welche Beiträge die Gemeinde für die Durchführung dieses Bauvorhabens bezogen hat;

6. ob diese Anlage kollaudiert worden ist und von wem.“

La parola al consigliere Mitolo per l'illustrazione.

MITOLO (M.S.I.): Più che illustrare l'interrogazione, io ripeto quanto ho spiegato nella lettera accompagnatoria. Avevo a suo tempo presentato la stessa interrogazione con richiesta di risposta scritta che a norma di regolamento non mi dà diritto di replica. Siccome la questione oggetto della mia interrogazione era viceversa meritevole di replica, soprattutto dopo la risposta che è pervenuta, sono ricorso a questa forma o a questo espediente; spero che non lo si voglia credere un espediente questo oppure, se lo vuole definire un espediente, certamente un espediente lecito. Vorrei perciò discutere e replicare alla risposta che mi darà il signor Assessore ai lavori pubblici, la quale penso non sarà diversa o difforme da quella che egli mi aveva dato per iscritto.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Dieselbe Anfrage wurde von Herrn L. Abg. Mitolo bereits am 22. März d. J. an mich gerichtet und von mir mit Schreiben vom 14. April beantwortet. Zu dieser schriftlichen Antwort, die ich damals gegeben habe, habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Sie gilt auch für diese Anfrage vom 20. Mai. Es handelt sich dabei um dieselbe Anfrage und somit kann ich nur dieselbe Antwort geben.

MITOLO (M.S.I.): Ringrazio l'Assessore e concordo con lui nella risposta che mi ha dato, cioè nella conferma della risposta scritta datami a suo tempo e sulla quale io debbo dichiararmi assolutamente insoddisfatto. Prima di tutto perché quella risposta conferma nel merito i rilievi che la mia interrogazione aveva mosso circa l'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'acquedotto di San Giovanni in Valle Aurina. In più conferma il rilievo sul punto principale di questa delibera e quello che riguarda l'assegnazione di lavori per circa 80 milioni di lire a licitazione privata. Le delibere furono prese dal Comune, ma io mi rivolgo alla Provincia, perché su queste delibere essa non ha ritenuto necessario fare delle os-

servazioni. Ora, non sarò certo io a dover ricordare alla Giunta quali sono i limiti che le leggi comunale e provinciale, sia quella del 1960, che era quella dello Stato, che quella della Regione entrata in vigore due o tre anni fa, pongono agli appalti di opere pubbliche. Questo limite è stato di gran lunga superato in un piccolo Comune com'è quello della Valle Aurina, di cui non so a quale cifra ammonti il bilancio, con l'assegnazione dei lavori a trattativa privata ed a persone che indubbiamente erano persone gradite al Comune, alcune delle quali però non erano nemmeno esperte nei lavori affidati a loro, perché non svolgono normalmente attività edilizia. Questa delibera, questa decisione del Comune di Valle Aurina ha superato di gran lunga una precisa norma delle leggi comunale e provinciale che riguardano le licitazioni private. Infatti, il limite delle licitazioni private è addirittura di 4 o 5 milioni (ho controllato questi dati sulle leggi comunale e provinciale e penso di non essermi sbagliato); perciò 80 milioni è una cifra che supera il limite previsto dalle rispettive leggi. Ora, una delibera di questo genere che è sottoposta al controllo della Giunta provinciale in sede di tutela non avrebbe dovuto mai ottenere l'approvazione, ed è di questo soprattutto che io mi debbo lagnare. Questo è uno dei tanti casi in cui le norme delle leggi comunale e provinciale vengono disapplicate sia dal Comune che dalla Provincia.

PRESIDENTE: Interpellanza n. 39/66 di data 24 maggio 1966 presentata dal consigliere avv. Anselmo Gouthier:

“Il sottoscritto consigliere provinciale avv. Anselmo Gouthier chiede di interpellare il signor Presidente della Giunta provinciale per conoscere:

1) per quali motivi la Giunta abbia venduto al signor Tirelli Massimo di Merano l'immobile costituito dalla ex pensione “Burgund”, abitata da undici famiglie di ripoianti di lingua tedesca senza prima provvedere alla loro sistemazione, ma anzi, al contrario, intimando loro lo sfratto;

2) quali passi intenda promuovere e quali misure adottare al fine di garantire agli interessati una sistemazione conforme alle loro possibilità economico-finanziarie rese più precarie — a quanto risulta — dal fatto che si tratta, in molti casi, di persone inabili al lavoro e di famiglie con gran numero di bambini...”

„Der unterfertigte Landtagsabgeordnete Dr. Anselmo Gouthier richtet an den Herrn Präsidenten des Landesausschusses diese Interpellation, um folgendes zu erfahren:

1. Aus welchem Grund der Landesausschuß das aus der ehemaligen Pension „Burgund“ bestehende Haus, in dem elf deutschsprachige Rücksiedlerfamilien wohnen, dem Herrn Massimo Tirelli in Meran verkauft hat, ohne vorher für die Unterbringung dieser Familien zu sorgen, sondern im Gegenteil, diesen sogar den Räumungsbefehl zugestellt hat;

2. welche Schritte er zu veranlassen und welche Maßnahmen er zu ergreifen gedenkt, um den Betroffenen eine Unterkunft unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse zu gewährleisten, die, wie die Tatsachen beweisen, um so mißlicher sind, als es sich in vielen Fällen um arbeitsunfähige Personen und um kinderreiche Familien handelt.“

GOUTHIER (P.C.I.): Anzitutto devo rilevare che forse sarebbe meglio rinviare la seduta, perché alle tre dobbiamo essere a Trento, e le interpellanze e le interrogazioni che hanno una certa importanza ritengo che debbano essere trattate in tutta calma e con tutto il tempo disponibile.

Comunque, la stampa ha dato giustamente rilievo alla vendita di questo immobile e gli interessati che hanno subito questa operazione puramente finanziaria, cioè le undici famiglie sudtirolesi di riptanti, hanno fatto pervenire ai giornali, anche a delle personalità immagino, le ragioni assai documentate della loro doglianza. Signor Presidente, se avessi detto io le cose che sono contenute in questa lettera, probabilmente la Giunta avrebbe detto: voi siete della minoranza, comunista per di più e comunista di lingua italiana, e quindi sono cose scontate. Signor Presidente, andiamo a vedere un po' che cosa dice questa lettera: constata un'operazione finanziaria, la vendita di questa pensione "Burgund", così a freddo seguita da una lettera che preannuncia lo sfratto. Parla di un inganno, un inganno politico, non soltanto economico, da cui questi riptanti sono stati colpiti. Sono stati richiamati, è stato sollecitato il loro richiamo nella terra natale con la promessa di garantire loro le condizioni di vita più adeguate alle loro possibilità e ai bisogni fondamentali delle famiglie.

Non voglio fare della demagogia, ma sarebbe interessante dire: „Nun sitzen sie wieder auf der Straße wegen ein paar lumpiger Millionen, während die Volksführer alle in ihren luxuriösen Villen und Wohnungen mit allem Komfort in Sicherheit sind und sorglos wohnen. Die Rücksiedler fühlen sich wiederum belogen und betrogen.“ E così via. C'è un'accusa precisa alla Südtiroler Volkspartei, di indirizzo politico; si dicono parole anche assai più dure, cioè che questa gente viene considerata come strumento di voto senza essere considerata come essere umano.

„Dieser Umstand muß bei den Rücksiedlern den Eindruck erwecken, daß sie wohl als Stimmvieh gut genug sind, daß im übrigen aber die Landesregierung an ihrem Schicksal wenig Interesse hat.“ E poi seguono le firme.

Vorrei sapere quali sono i motivi che hanno indotto la Giunta provinciale a vendere tale pensione ad una persona non di certo bisognosa qual'è il signor Massimo Tirelli noto commerciante della provincia. Non credo che sia una persona che ha bisogno di facilitazioni e così via. Circolano anche voci che l'immobile sia stato venduto a condizioni del tutto favorevoli tanto che questo signor Tirelli lo destinerà ad un garnì, cioè uno strumento di investimento e di ulteriore arricchimento. Ora, io non capisco quale sia la politica sociale della Giunta provinciale. Ritengo che la Giunta provinciale avrebbe potuto benissimo fare questa operazione finanziaria di vendita, ma mettendo prima le spalle, non tanto sue, quanto le spalle di queste 11 famiglie al sicuro. Se è vero che queste 11 famiglie si trovano nell'impossibilità di procurarsi un altro alloggio, penso che la Giunta avrebbe dovuto, prima di sfrattarla, predisporre loro una adeguata sistemazione, tanto più che si tratta di famiglie, come in questa lettera viene specificato, che comprendono persone anziate e dei bambini. Ripeto, al di là del caso politico, del caso concreto, è sintomo di un costume della Giunta di trattare così questa gente ed è un sintomo della Südtiroler Volkspartei anche, avere una assai scarsa considerazione dei bisogni di fondo della popolazione che fino ad ora ha potuto beneficiare di certe misure di assistenza. Voglio sapere che cosa la Giunta intende fare per alleviare la condizione di queste persone e sarebbe anche interessante sapere per quale motivo questo immobile è stato alienato, quale prospettiva ha tale operazione, se le casse della Giunta sono così dissanguate da non poter procrastinare il tutto a tempi migliori, quando ci saranno le possibilità di venire incontro a questi affittuari. E' certo che le ripercussioni di questa operazione sono state e sono del tutto negative.

MAGNAGO (Presidente della Giunta provinciale - S.V.P.): Su questo caso si è fatta molta speculazione politica, e anche se l'interrogante ha detto di non voler fare della demagogia, non ha tralasciato di leggere e quindi di sottolineare le parole più demagogiche che sono state scritte dai cosiddetti colpiti da questo provvedimento, portando così a nostra conoscenza il testo ciclostilato che questi riptanti hanno diffuso non solo in Alto Adige, ma anche fuori dello Alto Adige.

Detta lettera, ad esempio — questo per parlare sempre della demagogia — non è stata solo indirizzata agli enti interessati, che dovrebbero anzi interes-

sarsi, e alla stampa locale, ma persino alla stampa estera. Ho qui una lettera del „Münchner Merkur“, p. es., come se il „Münchner Merkur“, potesse proccacciare loro degli alloggi.

Dalla propaganda fatta su questo caso, che poi è stata raccolta dal consigliere interrogante, sicuramente solo perché si sarà preoccupato della sorte di queste persone e non per altri motivi, e dal metodo usato in questa propaganda, mandando lettere ciclostilate in tutto il mondo e spargendo notizie in tutta l'Europa o nel mondo di lingua tedesca, si è capito e si capisce sempre di più che la questione degli alloggi passa in seconda linea, mentre è passata in prima linea la propaganda demagogica che si intende fare approfittando di questo fatto, cioè della vendita di tale casa.

Questo lo vorrei premettere, perché se è vero che gli abitanti di detta casa hanno scritto una lettera alla Giunta, in cui hanno espresso le loro preoccupazioni, è pure vero che essi non aspettarono la risposta della Giunta, ma pubblicarono contemporaneamente, e diffondendola con tutti i mezzi, una lettera ciclostilata ben diversa da quella mandata alla Giunta, che era redatta in termini molto più urbani. Nella lettera pubblicata solo un quarto del testo tratta della situazione tragica in cui verrebbero a trovarsi gli inquilini, mentre per tre quarti del testo si fa propaganda contro la S.V.P., asserendo che la S.V.P. non si interessa di questo caso, che la S.V.P. ha fatto rimpatriare tali persone e adesso le butta fuori ecc. Almeno tre quarti del testo servono alla propaganda politica e non agli effetti di assicurare a queste persone l'alloggio. Inoltre vorrei sottolineare che dette persone sono state sfruttate da chi abilmente, sulla base demagogica e dialettica, sapeva servirsene di questo caso per fare firmare anche tutta quella propaganda politica che qui non dovrebbe entrarci. Sono state sfruttate da una persona, pure firmataria, la quale già una volta voleva occupare un certo ruolo politico, che poi non è riuscito ad occupare, in quanto non ha avuto il consenso degli elettori. Se ci fosse presente l'avv. Raffener, egli potrebbe dirvi chi è questa persona, perché avrebbe capito subito di chi si tratta.

Ciò premesso, voglio rispondere alle singole domande. Io intendo sempre rispondere esaurientemente alle interrogazioni, perché chi domanda ha diritto ad una esauriente risposta, anche se poi si sa a priori che l'interrogante non sarà soddisfatto; almeno fino adesso ho avuto poca fortuna con l'avv. Gauthier, ma forse in futuro ne avrò di più.

L'indirizzo generale verso il quale la Giunta, per quanto riguarda gli edifici di sua proprietà, è orientata — e questo orientamento è stato sempre seguito — è di vendere e, dove è possibile, di dare questi alloggi a riscatto, come difatti sta avvenendo, per liberarsi di queste case, se così posso dire, perché non è

compito della Giunta provinciale, né compito istituzionale della Provincia tenere delle case. Dunque, lo indirizzo generale della Giunta è di cedere gli alloggi, che essa ha, a riscatto e di liberarsi delle case, soprattutto di quelle in condizioni pessime. Difatti, la casa „Burgund“, è in condizioni pessime, tanto è vero che gli affitti sono adeguati a quelle condizioni. Evidentemente, chi compera un edificio vecchio, un po' malandato, non lo compera per lasciarlo così com'è, ma perché ha l'intenzione di ammodernarlo e di migliorarlo, altrimenti non spenderebbe i suoi quattrini per uno stabile vecchio; la vendita avrà quindi anche l'effetto di migliorare quell'edificio che oggi è in cattive condizioni. In base a tale orientamento la Giunta ha deliberato di vendere questa casa.

Qual'è la situazione delle famiglie ivi abitanti? La situazione di queste famiglie non corrisponde esattamente a quella prospettata nella lettera. Anzitutto non sono 14 famiglie, perché non credo che anche persone singole possano considerarsi famiglie. Se nel Consiglio provinciale un singolo consigliere che appartiene ad un partito può considerarsi gruppo, allora forse possono considerarsi famiglie anche le persone singole. Comunque, non sono tutte famiglie:

1) Zöschg Rosa: non figura iscritta negli elenchi anagrafici di Merano; è persona sola, occupa una stanza, ma è quasi sempre assente; non è rimpatriante; paga lire 1.000 al mese di affitto.

Non si può dire che gli inquilini siano stati trattati male. Qui comunque si parla di una persona che non c'entra, non essendo essa rimpatriante, è persona sola, non risulta residente nel Comune di Merano, non occupa quasi mai quella stanza e paga lire 1.000 al mese.

2) Zöschg Walpurga: 71 anni, rimpatriante, anch'essa persona sola, pensionata; occupa una stanza; fitto lire 1.000 mensili.

3) Zimmerl Filomena. La Zimmerl è deceduta nel marzo del 1966. Ci sono due figli, però maggiorenni, che non sempre si trovano a Merano. Rimpatrianti. Non ho presente l'importo che pagano.

4) Lambacher Martin: convive con la moglie, hanno rispettivamente 66 e 73 anni, rimpatrianti. Il Lampacher è di professione operaio. Occupano una stanza, cucina e accessori, con fitto di lire 4.000 mensili.

5) Walzl Paul: convive con altre tre persone di cui due figli di 19 e 15 anni; rimpatrianti. Il Walzl è falegname presso il Comune di Merano. Occupano due stanze, cucina ed accessori con un fitto di lire 6.000 mensili.

6) Gruber Dominikus: persona singola.

Questa sarebbe la terza famiglia composta da una

persona sola, senza voler dire con questo che una persona sola non abbia diritto alla casa e non abbia bisogno di un alloggio, intendiamoci bene. Siccome però qui si parla sempre di famiglie, è bene che venga chiarito anche questo.

Dunque: Gruber Dominikus, persona singola di anni 62, operaio. Non è rimpatriante ed occupa una stanza, cucina ed accessori con un fitto di lire 5.000 mensili.

7) Zagler Anton: fa parte di un nucleo familiare composto da quattro persone di cui due figli maggiorenni; rimpatrianti. Il Zagler è benestante — questo almeno risulta dalle informazioni che abbiamo — ed occupa due stanze, cucina ed accessori con un fitto mensile di lire 6.000.

8) Cavada Rita: convive con la figlia di 27 anni; rimpatrianti; occupano due stanze, cucina ed accessori con un fitto mensile di lire 6.000.

9) Ladurner Luise: convive con il figlio maggiorenni; rimpatrianti. Occupano due stanze, cucina ed accessori con un fitto mensile di lire 6.000.

Adesso vengono i casi che veramente possiamo definire gravi:

10) Kaltenmarkt Giustino: sarto. Convive con 11 persone di cui 9 figli minorenni; rimpatrianti. La situazione economica è piuttosto grave. Occupano tre stanze, cucina ed accessori con un fitto mensile di lire 9.000.

11) Mayr Walter: convive con cinque persone di cui quattro figli minorenni. Professione: operaio d'albergo; rimpatriante. Anche questo caso, data la numerosa famiglia, è abbastanza grave. Occupano due stanze, cucina ed accessori con un fitto mensile di lire 6.000.

Visto che noi non abbiamo alcuna comprensione per gli inquilini, come risulta da questa lettera, ho voluto comunicare anche i singoli canoni di affitto, per dimostrare che gli stessi non sono onerosi — confermo che non sono abitazioni da paragonarsi alle case moderne —, per dire che due di queste famiglie non sono rimpatrianti e che in tre o quattro casi di cosiddette famiglie si tratta di persone singole. Non tutti socialmente stanno male, ci sono però due casi di famiglie molto numerose. Questa è la situazione reale riportata senza alcuna polemica.

Ora, per quanto riguarda i ripoanti in genere, o i diritti dei ripoanti, vorrei fare una considerazione e precisare il mio punto di vista. Io considero i ripoanti vittime del nazifascismo, quindi considero un obbligo da parte degli enti pubblici, sia della Provincia che degli altri enti pubblici che hanno da fare con i ripoanti rimpatrianti, quello di dare loro non solo la possibilità di ritornare se vogliono ritornare, ma di dare loro anche una sistemazione sia per quan-

to riguarda l'alloggio, sia per quanto riguarda il lavoro. Ma una volta sistemati — e qui faccio una questione generale — per quanto riguarda l'alloggio ed il lavoro, non credo che i ripoanti possano accampare diritti speciali al di fuori di quelli che tutti i cittadini hanno. Dopo la doverosa sistemazione essi sono messi nelle stesse condizioni di partenza e nelle stesse condizioni di concorrenza come tutti gli altri cittadini e da quel momento il compito degli enti pubblici finisce, a meno che non ricadano in miseria per altri motivi.

Voglio dire questo perché non è possibile sfruttare la condizione di ripoante anche trenta o quarant'anni dopo l'avvenuto rimpatrio per ottenere delle agevolazioni speciali che gli altri non hanno e non possono ottenere.

Per quanto riguarda la propaganda politica per cui la questione degli alloggi è passata un po' in sott'ordine, basta leggere quello che Lei, consigliere Gouthier, ha citato in tedesco (l'"Alto Adige l'ha tradotto anche in italiano e quindi Lei poteva leggerlo anche in italiano) per capire di che cosa si tratta. Si tratta in primo luogo di una propaganda politica; ma a parte questo ci sono delle falsità in tale lettera, e questo mi preme sottolineare. Io credo però che le cose non vere ed affermate in questa lettera siano state dette appositamente pur sapendo di mentire. Quando si scrive: "*Questa lapidaria lettera di sfratto della Giunta provinciale*", e quando si dice che la Giunta provinciale ha sfrattato queste persone, allora si mente semplicemente.

Lasciamo da parte tutta la demagogia, la dialettica, il contropartito, ma qui vengono fatte delle osservazioni inesatte. Nella Sua interrogazione Lei dice: "*... senza prima provvedere alla loro sistemazione, ma anzi al contrario intimando loro lo sfratto*". Dunque, avv. Gouthier, Lei ha creduto che noi avessimo intimato loro lo sfratto. Nessun sfratto è stato intimato a queste persone né dalla Giunta provinciale, né fino ad ora, come risulta, dal nuovo proprietario. Quindi, qui viene sparsa pubblicamente una falsità, per cui la Giunta deve ancora riservarsi di procedere eventualmente contro queste persone che scientemente, pare, affermano il falso.

Quella che essi chiamano "lettera di sfratto", suona così: "*Der Landesaussschuß hat mit Kaufvertrag vom 28. April 1966 Herrn Tirelli Massimo die Liegenschaft bestehend aus der ehem. Pension Burgund verkauft. Auf Grund dessen sind die Mietzinse ab 1. Mai 1966 nicht mehr an die Provinz, sondern auf den Namen des neuen Besitzers unter der Kontokorrent-Nummer ... in Meran einzuzahlen. Ihr Mietvertrag mit der Provinz verfällt am 30. November 1966 und daher müssen Sie drei Monate vor Ablauf desselben das Mietverhältnis mit dem neuen Besitzer regeln.*"

Non si tratta quindi di sfratto, ma di una semplice comunicazione che la casa è stata venduta e che i fiti non dovranno più essere pagati alla Provincia, ma al nuovo proprietario. Si è avvertito che i vari contratti scadono il giorno tale e che dovranno essere rinnovati. Quindi, questa affermazione di sfratto è una falsità vera e propria! Nessuno finora ha intimato loro lo sfratto. Del resto questi inquilini hanno un contratto ed il nuovo proprietario ha dovuto assumersi questo contratto con tutti gli oneri che ne derivano.

Qual'è adesso la situazione giuridica di tale questione? Prima domanda: sarà possibile un aumento dell'affitto? Risposta: non è ammesso in base alle disposizioni vigenti. Seconda domanda: è possibile lo sfratto? Risposta: sì, in via di massima, lo sfratto è possibile, ma il Pretore, in base alla legge 30. 9. 1963, ha la facoltà di prorogare l'esecuzione da un periodo di tre mesi a due anni, eccettuati i casi di morosità. Altra domanda: è ammesso lo sfratto per demolire l'edificio? Risposta: sì, ai sensi di legge il locatore può ottenere la disponibilità della casa per demolizione dell'edificio. In tal caso il proprietario della casa deve provvedere a sistemare gli inquilini in altri alloggi idonei alle stesse condizioni, in base alla legge 18. 12. 1962 n. 1716. Questa è la situazione giuridica.

Mi è stato chiesto anche per quali ragioni sia stata venduta questa casa, magari ad un prezzo di favore, a questo ricco signore. Non è che la Giunta provinciale abbia avuto l'intenzione di vendere questa casa al signor Tirelli perché si chiama Tirelli; la Giunta provinciale ha deliberato di vendere detta casa, per i motivi che ho già precisato, al miglior offerente. Quindi, la Giunta ha fissato un termine entro il quale dovevano pervenire le offerte; inoltre la Giunta si è premurata di pubblicare diverse volte sulla stampa di lingua tedesca e di lingua italiana l'avviso che lo immobile in parola era in vendita e che le offerte dovevano essere presentate, entro il termine indicato, alla segreteria della Giunta provinciale. La Giunta non ha, quindi, venduto questa casa al primo capitato e di nascosto, ma l'ha venduta dopo diversi avvisi sui giornali — lasciando ad ognuno il tempo per interessarsi — a quello che entro il termine prescritto aveva fatto la miglior offerta. Il signor Tirelli ha fatto di gran lunga l'offerta migliore, che ha superato persino il prezzo di stima fissato dai nostri uffici tecnici. Le altre offerte pervenute erano molto più basse; si vede che molti offerenti non hanno stimato la casa quanto l'avevamo stimata noi. Credo con ciò di aver spiegato abbastanza bene lo sviluppo e la situazione reale delle cose.

A Merano, verranno messi a concorso entro questa estate 15 abitazioni GESCAL, riservate al gruppo linguistico tedesco, e alla fine del 1967 16 alloggi Tu-

pini. Finora queste persone abitanti nella ex pensione Burgund non hanno alcun obbligo di lasciare lo alloggio — e quindi non capisco questo movimento —, né devono pagare un maggior affitto che credo sia abbastanza buono. Comunque, è chiaro che il nuovo proprietario di casa ha dei precisi obblighi di legge verso questi inquilini. Ho già detto che se egli vorrà abbattere la casa, dovrà procurare agli inquilini, in base alla legge, altro alloggio con pari canone e pari condizioni. Potrebbe darsi anche il caso, non ancora chiarito, che il proprietario invece di abbattere la casa voglia solo trasformarla. Comunque è chiaro che il nuovo proprietario ha dei precisi obblighi, perché egli ha dovuto assumere la casa con tutti i diritti delle persone occupanti la casa. Sia ben chiaro che nel caso in cui dovessero cessare gli obblighi del nuovo proprietario verso gli inquilini che oggi sono in quell'edificio, sarà la Giunta ad assumerseli e quindi a provvedere quando la cosa sarà di attualità. Questo era già l'intenzione della Giunta e non posso far altro che riconfermarla in questa sede. Credo con questo di aver risposto esaurientemente all'interrogazione.

GOUTHIER (P.C.I.): Ringrazio il signor Presidente della Giunta per l'esauriente esposizione. L'ultima frase mi sembra la frase decisiva, quella cioè che sancisce l'impegno della Giunta di soddisfare le esigenze di queste famiglie, qualora queste si trovino esposte ai rigori del padrone. Questa è la frase più positiva, perché il discorso che Lei, signor Presidente, ha fatto è un discorso un po' strano che interpreta in modo distorto la realtà. Lasciamo da parte la questione della propaganda e così via — Lei parla del sen. Raffener —, ma la grana ve la siete tirata voi. Non è che siano stati loro a voler andare fuori; Lei, signor Presidente, ha sollevato la questione perché se la Giunta non avesse mandato questa lettera e non avesse venduto la casa, non se ne parlerebbe neanche. Quindi, la speculazione politica, se speculazione c'è stata, ma io non credo, tutt'al più vi era una reazione vivace, l'avete voluta voi. La propaganda è l'anima del commercio, questo si sa, e nella vita il commercio è una cosa fondamentale per farsi avanti, perciò la propaganda è essenziale.

Lei ha letto l'elenco delle famiglie e delle persone, ma le persone singole che abitano in una stanza sono tre, quindi anche lì non c'è molto da saltare. I non riotanti sono due; gli altri sono operai, lavoratori, diceva Lei, le cui condizioni non sono di certo floride. Quando Lei dice: ma i riotanti non hanno diritti ulteriori oltre a quello della casa, del lavoro, io sono d'accordo, però se Lei toglie loro la casa, li rimette in condizioni di inferiorità.

MAGNAGO (Presidente della Giunta provinciale - S.V.P.): La Giunta non ha tolto loro la casa! Anzi, quelle famiglie un domani avranno un alloggio nuovo!

GOUTHIER (P.C.I.): Va bene, sia verbalizzato, io sono lieto che Lei faccia queste affermazioni, queste promesse.

Riguardo allo sfratto che, a quanto dice Lei, non è stato intimato: d'accordo, qui c'è il problema tecnico di vedere che cosa si intende per sfratto e così via. La lettera non è stata una lettera di sfratto giuridicamente, però è evidente che questa lettera mette in moto un meccanismo che si sa dove va a finire. Se non ci fosse stata la Sua promessa, che è arrivata alla fine della Sua esposizione, la situazione di questa gente potrebbe diventare drammatica, perché Lei sa benissimo che il signor Tirelli non è un filantropo, ma è un grosso commerciante. Io non credo che compri la pensione "Burgund", per tenere dentro della gente che paga 1.000, 2.000 o 3.000 lire al mese. Evidentemente il signor Tirelli ha fatto un investimento — i giornali dicono che voglia fare un garnì —: o distrugge la casa per riedificarne un'altra o l'ammoderna e indubbiamente l'obiettivo fondamentale è quello di liberarsi di questa gente.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Ma Lei sta facendo il processo alle intenzioni!

GOUTHIER (P.C.I.): E' un liberale il signor Tirelli?

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): No!

GOUTHIER (P.C.I.): Allora basta; se non è liberale mi lasci parlare. E' uno che ha soldi ed io deduco che sia un liberale.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Nel vostro partito ce ne sono di quelli...

GOUTHIER (P.C.I.): Arrivando al dunque: al 31 dicembre di quest'anno Lei sa che scade il blocco dei fitti; lo sfratto, Lei stesso lo ammette, si può fare indipendentemente dal fatto se uno vuol costruire, raddoppiare il numero dei vani e così via. Lei dice: il pretore però può concedere la proroga; siamo d'accordo, però queste famiglie da una situazione di tranquillità, relativa tranquillità e relativo benessere in cui dispongono di un appartamento a poco prezzo, si trovano sbattute in una situazione assai precaria, perché anche se non è uno sfratto, questa letterina della Provincia mette in moto un meccanismo per cui lo sfratto prima o poi arriva. Quindi, io ritengo che l'unica cosa positiva che la Giunta dice in proposito è la promessa di tener conto delle esigenze di questa gente qualora si trovi in difficoltà.

Mi dichiaro lo stesso insoddisfatto, perché l'interpretazione di questo caso può essere restrittiva, può arrivare molto tardi, quando la situazione di questa gente è già disperata e può giocare sui diritti e doveri del proprietario. Il proprietario farà il suo mestiere e li getterà al più presto sul lastrico; starò a vedere allora se la Giunta interverrà tempestivamente ad alleviare la condizione di questa gente.

PRESIDENTE: La seduta è tolta. — Die Sitzung ist beendet.

Ore 13.10 Uhr.